SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 249

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 25 ottobre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 agosto 2006. Situazione del bilancio dello Stato.

06A09580

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 4 luglio 2006.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato, dott. Gian Piero Scanu.

IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni e integrazioni recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 novembre 2004, recante organizzazione e funzionamento del Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006, con il quale il prof. Luigi Nicolais è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006, con il quale il dott. Gian Piero Scanu è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2006 con il quale al Ministro senza portafoglio prof. Luigi Nicolais è stato conferito l'incarico per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006 di delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

Considerata l'opportunità di esercitare la facoltà di affidare al Sottosegretario di Stato dott. Gian Piero Scanu la cura delle funzioni e la definizione degli obiettivi indicati nel dispositivo, al fine di migliorare l'organizzazione del lavoro e rendere più efficienti i relativi servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel quadro delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo esercitate dal Ministro, il Sottosegretario di Stato, dott. Gian Piero Scanu, è incaricato di svolgere, nell'ambito delle aree di competenza del Dipartimento della funzione pubblica, le funzioni attinenti le materie di seguito indicate, ferma restando la facoltà del Ministro di esercitarle direttamente:

a) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni e degli enti anche in riferimento ad eventuali iniziative normative di razionalizzazione degli stessi ed i conseguenti riflessi sugli assetti del personale e dei processi di mobilità;

b) la definizione degli organici, il coordinamento e la predisposizione delle procedure di reclutamento e di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento ai rapporti di lavoro flessibili, ferma restando la competenza del Ministro per le nomine delle commissioni e per i decreti di programmazione delle assunzioni;

c) l'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

d) l'adozione delle iniziative e delle misure volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni, nonché quelle inerenti ai servizi sociali, alla sicurezza sui luoghi di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, all'anagrafe delle prestazioni rese dal personale delle pubbliche amministrazioni, utilizzando le strutture ispettive previste dall'ordinamento vigente;

e) le iniziative dirette ad assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle pubbliche amministrazioni, la trasparenza dell'azione amministrativa, il miglioramento dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini e la riduzione dei costi per le imprese;

f) coopera con il Ministro nella definizione dei programmi di alta formazione, aggiornamento professionale e specializzazione dei dipendenti pubblici e per quanto riguarda la Scuola superiore della pubblica amministrazione ed il Formez, coopera con il Ministro nelle svolgimento delle funzioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287 e 30 luglio 1999, n. 285;

g) coopera con il Ministro nell'attività di indirizzo all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e cura il monitoraggio dell'attività contrattuale della stessa, ai fini di un corretto, efficace ed efficiente svolgimento dell'attività, anche in riferimento all'impatto della medesima attività sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

h) le procedure, anche negoziali, che disciplinano i contenuti del rapporto d'impiego del personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

i) lo studio delle attività e delle iniziative inerenti ai trattamenti previdenziali e di quiescenza dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

l) lo svolgimento dell'istruttoria relativa ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato, compresa la richiesta di parere al Consiglio di Stato;

m) il coordinamento in materia di valutazione e garanzia della dirigenza, nonché l'attuazione della legge 15 luglio 2005, n. 145, ferma restando la competenza del Ministro con riferimento alla disciplina di cui all'art. 6 della medesima legge;

n) le attività residuali della segreteria dei ruoli unici e l'attuazione della legge 27 ottobre 1988, n. 482;

o) la sostituzione del Ministro, ove questi non sia presente, nella presidenza degli organismi collegiali che siano istituiti nell'ambito del processo di riforma della pubblica amministrazione nonché, di volta in volta, negli altri organismi collegiali ai quali il Ministro partecipa;

p) la costituzione di gruppi di lavoro, senza oneri, nelle materie delegate.

2. Nell'ambito delle attribuzioni del Dipartimento della funzione pubblica, il Sottosegretario di Stato dott. Gian Piero Scanu, ove specificamente delegato:

a) rappresenta il Governo, in armonia con le direttive di volta in volta fissate dal Ministro, nell'ambito dei lavori parlamentari relativi all'esame di disegni e proposte di legge, mozioni e risoluzioni;

b) rappresenta il Ministro nelle audizioni parlamentari;

c) interviene presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in rappresentanza del Ministro, nei casi di sua assenza, impedimento ovvero qualora il Ministro lo reputi necessario, per lo svolgimento di interpellanze e interrogazioni a risposta orale;

d) risponde, in armonia con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta.

Art. 2.

1. Nelle attribuzioni di cui all'art. 1 non sono compresi e appartengono alla potestà del Ministro gli atti di spesa, gli atti e i provvedimenti da sottoporre a deliberazione del Consiglio dei Ministri o comunque da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo, gli atti di nomina dei vertici e degli organi degli enti sottoposti alla vigilanza o, comunque, rientranti nell'ambito delle competenze del Ministro e gli atti che ineriscono alla promozione di ispezioni ed inchieste, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera *d)*, del presente decreto.

2. Le funzioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006, non previste dal presente provvedimento, possono essere esercitate a richiesta del Ministro in caso di assenza o impedimento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 4 luglio 2006

Il Ministro: NICOLAIS

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 352

06A09504

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 ottobre 2006.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996, nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 ottobre 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad € 68.548 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 ottobre 2006, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a centottantuno giorni con scadenza 30 aprile 2007 fino al limite massimo in valore nominale di 9.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 16 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine

di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad € 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 ottobre 2006. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2007.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione dei BOT con durata semestrale, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 27 ottobre 2006.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 16.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A09581

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 ottobre 2006.

Registrazione definitiva del prodotto fitosanitario denominato «Flint», registrato al n. 11119.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E NELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto n. 11119 del 6 dicembre 2001 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 23 giugno 2005, con il quale è stato registrato in via provvisoria il prodotto fitosanitario denominato «Flint», contenente la sostanza attiva trifloxystrobin, a nome dell'impresa Bayer Cropscience S.r.l., con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130;

Visto il decreto del 26 novembre 2003 di inclusione di alcune sostanze attive, tra cui trifloxystrobin, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/68/CE della Commissione dell'11 luglio 2003;

Vista la domanda presentata il 17 dicembre 2003 dall'impresa medesima, diretta ad ottenere la trasformazione da provvisoria in definitiva dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione del prodotto di cui trattasi fino al 30 settembre 2013 (data di scadenza dell'iscrizione in allegato 1 per la sostanza attiva trifloxystrobin);

Vista la nota dell'Ufficio del 3 agosto 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Viste le controdeduzioni inoltrate dall'impresa medesima in data 12 settembre 2005 relative alla richiesta di eliminazione dal testo dell'etichetta di una frase cautelativa di tutela ambientale;

Visto il successivo parere espresso in data 11 maggio 2006 dalla sopracitata Commissione consultiva relativo all'inserimento in etichetta di una nuova frase ambientale in sostituzione della frase precedentemente stabilita;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È confermata fino al 30 settembre 2013 l'autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato FLINT registrato al n. 11119 con decreto del 6 dicembre 2001, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 23 giugno 2005, a nome dell'impresa Bayer Cropscience S.r.l., con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 3-5-15-20-30-50-100-150-250-500 e kg 1.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa STI Solfotecnica Italiana, in Cotignola (Ravenna); importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Bayer Cropscience Ag in Dormagen (Germania); formulato nello stabilimento estero sopracitato e confezionato presso lo stabilimento dell'impresa Bayer Cropscience S.r.l., in Filago (Bergamo).

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

FLINT®

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

Granuli idrodisperdibili
Fungicida mesostemico per la difesa della vite, del melo, del pero, delle cucurbitacee e della rosa

FLINT®

COMPOSIZIONE
100 g di Flint contengono:
50 g di trifloxystrobin puro
coformulanti quanto basta a 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO:
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 – 20156 Milano – Tel. 02/3972.1
Officina di produzione: Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania)
Officina di confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG)
Officina di produzione e confezionamento: S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
Registrazione del Ministero della Salute n. 11119 del 06.12.2001
Contenuto netto: 3-5-15-20-30-50-100-150-250-500 g; 1 kg
Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Sintomi aspecifici e rilevati solo su animali da laboratorio con surdosaggi.
Terapia sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

Flint è un fungicida a base di trifloxystrobin, molecola appartenente al gruppo degli oximinoacetati. La sostanza attiva è dotata di proprietà mesostemiche, presenta un'elevata affinità per la superficie della pianta e viene prontamente assorbita nello strato ceroso.
MODALITA' DI IMPIEGO E DOSI

Coltura	Patogeno	dose in g/hl	dose in g/ha	Modalità/epoca di applicazione
Vite	Oidio	12,5 - 15	125 -150	Trattamenti preventivi ad intervalli di 10-14 giorni
	Black-rot	15-25	150-250	Trattamenti preventivi ad intervalli di 10-14 giorni
Melo	Ticchiolatura	10 -15	150 -225	Trattamenti preventivi ad intervalli di 8-10 giorni fino a frutto noce e 10 -14 giorni dopo frutto noce
	Oidio	10 - 15	150 - 225	Trattamenti preventivi ad intervalli di 10 giorni
Pero	Ticchiolatura	10-15	150-225	Trattamenti preventivi ad intervalli di 10 giorni fino a frutto noce e 10-14 giorni dopo frutto noce
	Maculatura bruna	15	225	Trattamenti preventivi ad intervalli di 8-10 giorni
Cucurbitacee (cetriolo,melone, zucchini, anguria)	Oidii	15	150	Trattamenti preventivi a cadenza di 10 giorni
		25	250	Trattamenti preventivi a cadenza di 12-14 giorni
Rosa	Oidio	30 - 35	300- 350	Trattamenti preventivi a cadenza di 7 - 10 giorni

- Utilizzare le dosi più alte e gli intervalli più brevi nelle situazioni di alta pressione della malattia.
- In caso di impiego di volumi di acqua inferiori a 15 hl (pomacee) e 10 hl (vite, orticole), fare riferimento alla dose minima per ettaro consigliata. Per volumi di acqua superiori utilizzare la dose per ettolitro rispettando in ogni caso la dose massima per ettaro.

- Non effettuare più di 3 applicazioni per anno.
- Alle raccomandazioni di impiego per l'oidio della vite, Flint ha un effetto collaterale su muffa grigia.

Compatibilità: è possibile miscelare il prodotto con altri antiparassitari.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: si consiglia di verificare preventivamente la compatibilità del prodotto in miscela. Inoltre su orticole e floricole, si raccomanda di eseguire saggi preliminari su piccole superfici onde rilevare l'eventuale sensibilità varietale.

Sospendere i trattamenti 35 giorni prima della raccolta per la vite, 14 giorni prima della raccolta per melo e pero e 3 giorni prima della raccolta per cetriolo, zucchino, melone e anguria.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze - Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere le acque sotterranee non applicare in suoli con accertata vulnerabilità, come ad esempio suoli con tessitura sabbiosa.
Conservare al riparo dall'umidità.

® marchio registrato

FLINT®

Granuli idrodisperdibili
Fungicida mesostemico

FLINT®

COMPOSIZIONE
100 g di Flint contengono:
50 g di trifloxystrobin puro
coformulanti quanto basta a 100

FRASI DI RISCHIO:
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 – 20156 Milano - Tel. 02/3972.1

Registrazione del Ministero della Salute n. 11119 del 06.12.2001
Contenuto netto : 3-5-15-20-30-50-100 g
Partita n.

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

® marchio registrato

06A09485

DECRETO 16 ottobre 2006.

Modificazione al decreto 30 settembre 2003, relativo all'autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Ruitor», registrato al n. 11841.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modifiche, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto dirigenziale in data 30 settembre 2003 con il quale è stato registrato con il n. 11841 il prodotto fitosanitario «Ruitor»;

Considerato che, a seguito di ulteriori elementi di valutazione, l'Istituto superiore di sanità, con parere del 24 marzo 2006, ha ritenuto di modificare la classificazione già attribuita al prodotto fitosanitario «Ruitor»;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare il precedente decreto dirigenziale del 30 settembre 2003 nella parte relativa la classificazione del prodotto di cui trattasi, con il simbolo Xn,N (Nocivo-Pericoloso per l'ambiente), le frasi di rischio R 10-38-51-53-63-65-66-67 e i consigli di prudenza S 2-13-16-20/21-29-36/37-46-61-62;

Decreta:

È modificato il decreto dirigenziale in data 30 settembre 2003 con il quale è stato registrato a nome dell'impresa Agrowin Biosciences S.r.l., con sede legale in via Monte Grappa, n. 7, Bergamo, il prodotto fitosanitario RUITOR reg. n. 11841 ora classificato con i simboli Xn,N (Nocivo-Pericoloso per l'ambiente), le frasi di rischio R 10-38-51-53-63- 65-66-67 e i consigli di prudenza S 2-13-16-20/21-29-36/37-46-61-62.

L'impresa stessa è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario medesimo con la nuova classificazione.

È approvata l'etichetta allegata al presente decreto con la quale il prodotto fitosanitario dovrà essere posto in commercio.

La vendita e l'utilizzo del prodotto fitosanitario in questione, confezionato con l'etichetta precedentemente autorizzata, sono consentiti fino al 30 gennaio 2007.

Il titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui al presente decreto è tenuto ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sul rispetto dei relativi tempi fissati per lo smaltimento delle scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 16 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

RUITOR

Erbicida graminicida di post-emergenza selettivo per numerose colture sia erbacee sia arboree
tipo di formulazione : liquido emulsionabile

RUITOR
Composizione:
- Fluazifop - p - butile puro g 13,3 (= 125 g/lt)
- Coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO :
Infiammabile; Irritante per la pelle; Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico; Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati; Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione; L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle; L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza; In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

AGROWIN BIOSCIENCES srl - via Monte Grappa 7 (Bergamo)

Stabilimento di produzione : ADICA srl – Faenza (RA) / STI -SOLFOTECNICA ITALIANA spa – Cotignola (RA) / CHEMIA spa – S.Agostino (FE) / SAPEC AGRO S.A. Setubal (Portogallo) / ALTHALLER ITALIA srl - S.Colombano al Lambro (MI)
Registrazione n. 11841 Ministero della Salute del 30/09/2003
lt. 0,1-0,250-0,5-1-2-5-10 partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea: irritante oculare, miosi, Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. ipertensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, atterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità. fasciooiazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica : Ospedalizzare. Controindicazioni: non provocare il vomito. Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
Il RUITOR è un erbicida selettivo specifico per il controllo delle infestanti graminacee, assorbito dalle parti verdi delle piante e traslocato per via sistemica, sia verso gli apici vegetativi che verso le radici, i rizomi e gli stoloni. Il prodotto è assorbito rapidamente (entro 3 ore dal trattamento) ed i primi sintomi appaiono nell'ambito di una settimana. Si distribuisce con attrezzature a bassa pressione, impiegando ugelli a ventaglio o a specchio. Intervenire durante le ore fresche del giorno, su infestanti in attiva crescita impiegando volumi d'acqua medi (200-400 lt / ha) onde consentire la uniforme copertura della vegetazione ed aggiungendo 500 ml di un bagnante. Trattare quando le infestanti graminacee si trovano nello stadio di 1/3 foglie / accestimento per le annuali e le biennali quali avena (Avena spp.), bromo (Bromus spp.), coda di volpe (Alopecurus spp.), digitaria (Digitaria sanguinalis), giavone (Echinochloa spp.), setaria (Setaria spp.), sorghetta da seme (Sorghum halepense), loglio (Lolium spp.), falaride (Phalaris spp.), ricacci di frumento ed orzo. Trattare con infestanti di sorghetta da rizoma (sorghum halepense) alta 30 – 50 cm., per l'erba fienarola (poa annua) la resistenza è media.
CAMPI D'IMPIEGO : **Arancio, Arancio amaro, Barbabietola da zucchero, Carciofo, Carota, Cavoli, Cedro, Cetriolo, Chinotto, Cicoria, Cicoria da radice, Ciliegio, Cipolla, Clementino, Cocomero, Colza, Fagiolino, Fagiolo, Fava, Finocchio, Floreali (in pieno campo, e in serra: Rosa, Garofano, Liliacee, Bulbose, Gerbera, Geranio, Viola, Petunia, Crisantemo, Sterlizia), Girasole, Kumquat, Lattuga, Limone, Mandarino, Melo, Melone, Nocciolo, Olivo, Patata, Pero, Pesco, Pisello, Pompelmo, Ravanello, Sedano, Soia, Solanacee, Susino, Tabacco, Tangerino, Trifoglio, Vite.**
DOSI D'IMPIEGO
-contro graminacee annuali e biennali sino all'inizio dell'accestimento : litri 1,25 – 1,5 per ettaro
-contro graminacee annuali e biennali in accestimento : litri 1,5 – 2 per ettaro
- contro Sorghetta da seme : litri 2 per ettaro
AVVERTENZA : impiegare la dose minore con malerbe giovani, l'impiego di dosaggi il trattamenti localizzati deve essere di litri 2 in 100 litri di acqua; non trattare con infestanti stressate da varie cause quali siccità, danneggiamento, basse temperature o da pascolo; l'efficacia del prodotto in presenza di terreno secco ed umidità relativa inferiore al 60% può essere ridotta.

COMPATIBILITA' : il prodotto va impiegato da solo
Sospendere i trattamenti 90 giorni prima della raccolta per la soia, 60 giorni per barbabietola da zucchero, girasole, colza, trifoglio, tabacco, 50 giorni per patata e 30 giorni per tutte le altre colture
"Da non usare su terreni grossolanamente sabbiosi - Da non usare sullo stesso appezzamento più di due volte all'anno"
"Evitare che donne in età fertile utilizzino il prodotto o siano ad esso professionalmente esposte" – "Prima di rientrare nelle aree trattate attendere l'asciugatura della vegetazione" - "Per lavorazioni agricole da effettuare entro i tempi della carenza del formulato, indossare guanti ed indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle" – "Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza"
Attenzione ad impiegare esclusivamenti in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega Il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

06A09505

DECRETO 16 ottobre 2006.

Modificazioni del decreto 24 maggio 2005, relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Cuprozin 35 WP», registrato al n. 12673.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fito-sanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modifiche, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto dirigenziale in data 24 maggio 2005 con il quale è stato registrato con il n. 12673 il prodotto fitosanitario «Cuprozin 35 WP»;

Considerato che, a seguito di ulteriori verifiche è stato rilevato un errore relativo alla classificazione attribuita al prodotto fitosanitario «Cuprozin 35 WP»;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare il precedente decreto dirigenziale del 24 maggio 2005 nella parte relativa alla classificazione del prodotto di cui trattasi, con il simbolo N (pericoloso per l'ambiente) le frasi di rischio R 50-53 e i consigli di prudenza S 2-13-20/21-29-60-61;

Decreta:

È modificato il decreto dirigenziale in data 24 maggio 2005 con il quale è stato registrato a nome dell'impresa Spiess-Urania Chemicals GmbH, con sede legale in Heidenkampsweg 77 - D-20097 Amburgo (Germania) il prodotto fitosanitario CUPROZIN 35 WP reg. n. 12673 ora classificato con il simbolo N (Pericoloso per l'ambiente) le frasi di rischio R 50-53 e i consigli di prudenza S 2-13-20/21-29-60-61.

L'impresa stessa è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario medesimo con la nuova classificazione.

È approvata l'etichetta allegata al presente decreto con la quale il prodotto fitosanitario dovrà essere posto in commercio.

La vendita e l'utilizzo del prodotto fitosanitario in questione, confezionato con l'etichetta precedentemente autorizzata, sono consentiti fino al 30 gennaio 2007.

Il titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui al presente decreto è tenuto ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sul rispetto dei relativi tempi fissato per lo smaltimento delle scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 16 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

CUPROZIN 35 WP

(Polvere bagnabile)

ANTICRITTOGAMICO RAMEICO

Registrazione del Ministero della Salute n. 12673 del 24/05/2005

Composizione:	
RAME METALLO	**g. 35**
(sotto forma di ossicloruro)	
Coformulanti q.b.a	**g.100**

SPIESS URANIA CHEMICALS GmbH
Heidenkampsweg 77
D 20097 Amburgo (Germania)

Stabilimento di produzione:
SPIESS URANIA CHEMICALS GmbH
Heidenkampsweg 77
D 20097 Amburgo (Germania)
Stabilimenti di confezionamento:
SCAM Srl – S. Maria di Mugnano (MO)
Sipcam SpA – Salerano sul Lambro (LO)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Partita n.

Contenuto:
0,500-1-5-10-20-25 Kg

Distribuito da: SCAM Srl – Strada Bellaria, 164 – S. Maria di Mugnano (MO)
Certis Europe BV – Filiale Italiana – Via G. Ferrari, 21 – 21047 Saronno (VA)

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi o da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il CUPROZIN 35 WP è un anticrittogamico in polvere bagnabile a base ossicloruro di rame. Il prodotto è efficace nei confronti di numerose malattie fungine e batteriche che colpiscono le colture erbacee e arboree. Viene utilizzato anche per il contenimento delle alghe e dei molluschi della risaia.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega in trattamenti alla parte aerea, se non diversamente specificato. Le concentrazioni indicate si riferiscono a trattamenti effettuati a volume normale (1500-1800 l/ha sui fruttiferi, 1000 l/ha per la vite, 600-800 l/ha per le altre colture). Nel caso di trattamenti a volume ridotto, adeguare le concentrazioni per mantenere costante la dose per ettaro.
Vite: contro Peronospora con azione collaterale contro Escoriosi, Marciume nero, Melanosi, Rossore parassitario, intervenire preventivamente alla dose di 300 g/hl di acqua. In caso di infezioni particolarmente gravi e con tempo molto piovoso la dose può essere innalzata a 500 g/hl.
Agrumi: contro Cancro gommoso, Antracnosi, Mal secco, Allupatura, Marciume o gommosi del colletto, Batteriosi, con azione collaterale nei confronti di Fumaggine, intervenire mensilmente alla dose di 500 g/hl di acqua a partire dalla fine di gennaio.
Melo:
- contro Ticchiolatura intervenire alla dose di 300 g/hl di acqua prima della fioritura e dopo la fase di frutto noce, adeguando la cadenza in funzione delle condizioni climatiche, piogge, temperature, dello sviluppo vegetativo della coltura e della pressione infettiva;
- contro Monilia e Cancro delle pomacee intervenire alla totale caduta delle foglie ed al rigonfiamento delle gemme alla dose di 800 g/hl di acqua;
- contro Marciume del colletto 600 g/hl di acqua, localizzando i trattamenti al colletto delle piante, distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.

Pero:
- contro Ticchiolatura e Septoriosi intervenire alla dose di 300 g/hl di acqua prima della fioritura e dopo la fase di frutto noce, adeguando la cadenza in funzione delle condizioni climatiche, piogge, temperature, dello sviluppo vegetativo della coltura e della pressione infettiva;
- contro Monilia e Cancro delle pomacee intervenire alla totale caduta delle foglie ed al rigonfiamento delle gemme alla dose di 800 g/hl di acqua;
- contro Colpo di fuoco intervenire con trattamenti primaverili-estivi alla dose di 300 g/hl di acqua.

Cotogno: contro Monilia e Cancro delle pomacee intervenire alla totale caduta delle foglie ed al rigonfiamento delle gemme alla dose di 800 g/hl di acqua.
Mandorlo: contro Monilia e Corineo intervenire con trattamenti invernali alla dose di 800 g/hl di acqua.
Albicocco: contro Monilia e Corineo intervenire con trattamenti invernali alla dose di 800 g/hl di acqua.
Ciliegio:
- contro Monilia e Bolla intervenire con trattamenti invernali alla dose di 800 g/hl di acqua;
- contro Marciume del colletto 600 g/hl di acqua, localizzando i trattamenti al colletto delle piante, distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta;

Pesco, nettarine e percoche: contro Corineo, Cancro delle drupacee, Monilia e Bolla intervenire con trattamenti invernali alla dose di 800 g/hl di acqua.
Susino: contro Corineo, Monilia e Maculatura batterica intervenire con trattamenti invernali alla dose di 800 g/hl di acqua.
Fragola: contro Vaiolatura e Marciume del colletto intervenire alla ripresa vegetativa alla dose di 400 g/hl di acqua.
Olivo: contro Fumaggine, Piombatura, Lebbra, Rogna, Cicloconio o Occhio di pavone intervenire alla dose di 450 g/hl di acqua nelle epoche di maggior rischio infettivo (autunno-primavera).
Actinidia: contro Marciume del colletto 600 g/hl di acqua, localizzando i trattamenti al colletto delle piante, distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.
Fruttiferi a guscio e fruttiferi minori: contro Cancri rameali intervenire con trattamenti autunno-invernali alla dose di 700 g/hl di acqua e con trattamenti primaverili-estivi alla dose di 350-400 g/hl di acqua.
Ortaggi: intervenire alla dose di 500 g/hl di acqua iniziando i trattamenti alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni. **Bietola da orto, bietola rossa**: contro Cercospora e Ruggine; **carota**: contro Alternariosi; **rapa, ravanello**: contro Ruggine bianca delle crucifere, Peronospora; **aglio, cipolla, cipolline, scalogno**: contro Peronospora, con azione collaterale su Muffa grigia e Marciumi batterici; **pomodoro**: contro Cladosporiosi, Vaiolatura dei frutti, Peronospora, Marciume zonato, Batteriosi, Marciume nero, con azione collaterale su Muffa grigia e Alternariosi; **peperone**: contro Antracnosi, Cancrena pedale, Moria delle piantine, con azione collaterale su Muffa grigia, Marciume molle batterico e Alternariosi; **melanzana**: contro Antracnosi e Moria delle piantine, con azione collaterale su Muffa grigia e Alternariosi; **melone, cocomero, zucca, zucchino, cetriolo, cetriolino**: contro Maculatura angolare e Peronospora con azione collaterale su Muffa grigia e Marciume molle batterico; **cavoli**: contro Ruggine bianca, Marciume molle batterico, Marciume nero, Micosferella e Peronospora con azione collaterale su Muffa grigia e Alternariosi; **asparago**: contro Ruggine con azione collaterale su Muffa grigia; **carciofo, cardo**: contro Peronospora con azione collaterale su Marciume molle batterico; **finocchio, sedano, prezzemolo**: contro Cercosporiosi del sedano, Septoriosi del sedano, con azione collaterale su Marciume molle batterico; **altre orticole escluso il porro**: contro Peronospora, Cercospora, Antracnosi e Batteriosi.
Oleaginose: contro Peronospora, Antracnosi alla dose di 3 Kg/ha intervenendo quando si presentano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.

Patata: contro Peronospora e Alternariosi delle solanacee alla dose di 5 Kg/ha iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo della malattia e ripetendoli secondo necessità.
Barbabietola da zucchero: contro Peronospora, Cercospora e Ruggine alla dose di 5 Kg/ha iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo della malattia e ripetendoli secondo necessità;
Tabacco: contro Peronospora alla dose di 5 Kg/ha iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo della malattia e ripetendoli secondo necessità;
Floreali, ornamentali: contro Peronospora, Cercospora, Antracnosi, Ruggini, Batteriosi alla dose di 450 g/hl di acqua iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo della malattia e ripetendoli secondo necessità;
Cipresso: contro Cancro del cipresso alla dose di 1250 g/hl di acqua quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo della malattia e ripetendoli secondo necessità;
Altri impieghi: contro le Alghe e i Molluschi della risaia intervenire alla dose di 5 Kg per ettaro effettivamente trattato.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con i formulati alcalini (polisolfuri, ecc.) e quelli contenenti Thiram.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non trattare durante la fioritura. Su pesco, nettarine e percoche, susino e varietà di melo* e di pero** cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tal caso se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa. Su varietà poco note di colture orticole, floreali ed ornamentali od in caso di dubbi, non impiegare il prodotto su larga scala prima di aver compiuto piccoli saggi preliminari o aver consultato il personale tecnico.
*Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, Commercio
**Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. Williams, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DEL POMODORO, 20 GIORNI PER LE ALTRE COLTURE.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

06A09509

DECRETO 16 ottobre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Cuprovitam Combi», registrato al n. 13067.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 15 dicembre 2005 dall'impresa Isagro S.p.A. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Cuprovitam Coambi» uguale al prodotto di riferimento denominato Cuproscam MZ registrato al n. 7227 con decreto direttoriale in data 16 luglio 1987 dell'impresa SCAM S.p.A.;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Cuproscam MZ dell'impresa SCAM S.p.A.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Cuprovitam Combi» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive Rame e Mancozeb;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per dieci anni l'impresa Isagro S.p.A. con sede in Milano, via Caldera n. 21 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario irritante pericoloso per l'ambiente denominato CUPROVITAM COMBI con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: kg 0,2 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 20 - 25.

Il prodotto in questione è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

Agriformula S.r.l. - Paganica (Aquila) autorizzato con decreti del 26 ottobre 1972/22 settembre 2004;

Isagro S.p.A. - Adria Cavanella Po (Rovigo) autorizzato con decreti del 7 ottobre 1977/12 novembre 2004;

Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina) autorizzato con decreti del 31 ottobre 1974/16 aprile 2004.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13067.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

CUPROVITAM COMBI

Fungicida in polvere bagnabile

COMPOSIZIONE

Rame metallico (sotto forma di ossicloruro tetraramėico) .... g. 30
Mancozeb puro .... g. 10
Coformulanti .... q.b. a g. 100

Frasi di rischio (R): Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. **Consigli di prudenza (S):** Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.

ISAGRO S.p.A. - Centro Uffici San Siro - Fabbricato D - ala 3 - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901276 (sett. Qualità)

Registrazione Ministero della Salute n° del

Officina di produzione: AgriFormula S.r.l. - Paganica (L'Aquila), Isagro S.p.A. - Adria Cavanella Po (RO): Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina).

Quantità netta del preparato: 0,2 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 20 - 25 Kg

Partita N°......

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive RAME METALLO 30%, MANCOZEB 10%, le quali, separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione: RAME METALLO Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. MANCOZEB: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

Terapia: sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO (dose per 100 litri d'acqua)

Il CUPROVITAM COMBI è un fungicida cuprico, ad azione preventiva, dotato di buona persistenza e di pronta efficacia, viene impiegato sulle seguenti colture:

Vite: contro Peronospora, Antracnosi, Septoria gr. 300-400. **Pomodoro:** (solo fino alla prima fioritura) contro Peronospora, Alternaria, Cladosporio gr. 300-400. **Garofano in pieno campo:** contro la Ruggine ed Alternaria gr. 400. **Pomacee:** contro la Ticchiolatura, Septoria, Alternaria, Ruggine e Glomerella alla dose di gr. 300-350. **Tabacco:** contro la Peronospora alla dose di gr. 300-400. **Semenzai di Tabacco:** contro Phithium alla dose di gr. 30 per mq. in 10 litri d'acqua. **Cereali in campo (Frumento, Orzo, Avena, Segale):** contro Fusarium, Brusone, Carbone, Gibberella, Elmintosporiosi, Carie, Septoria alla dose di kg. 4-5/ha. **Concia anticarie delle sementi di Frumento, Orzo, Cereali minori:** alla dose di gr. 250-300 per q.le di seme.

COMPATIBILITÀ: il prodotto non è compatibile con prodotti solfocalcici, a base alcalina e con olii bianchi.

FITOTOSSICITA': da non impiegare durante la fioritura. Inoltre le seguenti varietà di pero: Abate fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'Estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna, Buona Luigia D'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott.Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard. Melo: Abbondanza, Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winecap, Black Davis, Renetta de. Canadà, Rosa Mantovana, King Davis, cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione, in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione avvenuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 28 giorni.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE ALLE STRADE.

06A09473

DECRETO 16 ottobre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Acarus», registrato al n. 13282.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto, legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 25 maggio 2006 dall'impresa Irvita Plant Protection N.V. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Acarus» uguale al prodotto di riferimento denominato Apollo 20 SC registrato al n. 7589 con decreto direttoriale in data 27 ottobre 1988 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Apollo 20 SC dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Acarus» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Clofentezine;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, e per dieci anni, l'impresa Irvita Plant Protection N.V., P.O. Box 403 - Curacao (Antille Olandesi) rappresentata in Italia da Makhteshim Agan Italia S.r.l., viaVerdi n. 12 - Bergamo, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario Nocivo per gli organismi acquatici denominato ACARUS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 10-20-50-100-200-500 e litri 1-2.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa estera: Safapac (Cambridge) Ltd, Whittlesford Cambridge (UK).

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13282.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

ACARUS

Acaricida in sospensione concentrata, efficace nella lotta contro gli acari Tetranichidi delle colture arboree da frutto (Melo, Pero, Susino, Vite da vino, Agrumi), della Fragola, Melone, Pomodoro e delle colture floricole ed ornamentali in genere.

Composizione su 100 g:
Clofentezine puro g 18,5 (200 g/l)
sostanze coadiuvanti ed inerti q.b. a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Contiene una soluzione di 1,2 benzisotiazolinone: può provocare una reazione allergica

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRVITA PLANT PROTECTION N.V., P.O. Box 403 – CURACAO – ANTILLE OLANDESI
Rappresentata in Italia da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.r.l. – Via Verdi 12 – BERGAMO. www.ma-italia.it

Registrazione Ministero della Salute n° del Numero di partita ……

Officine di produzione: **- Safapac (Cambridge) Ltd, Whittlesford Cambridge (UK)**
Distribuito da: AGROCHIMICA SpA - Bolzano
Confezioni: ml 10 – 20 – 50 – 100 – 200 – 500; L 1 – 2

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle, usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi ed il viso.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche e modalità d'impiego
ACARUS è un preparato che agisce per contatto sulle uova invernali ed estive degli acari tetranichidi. È inoltre attivo nei confronti dei primi stadi di sviluppo di questi fitofagi (larve e protoninfe) e assicura un controllo molto prolungato nel corso della stagione, facilitando notevolmente la lotta acaricida. Tra i fitofagi controllati il Panonychus ulmi risulta molto sensibile al prodotto che controlla efficacemente anche Panonychus citri, Tetranychus urticae, Eotetranychus carpini. Negli interventi sulle popolazioni con contemporanea presenza di diversi stadi di sviluppo degli acari è necessario associare al ACARUS un prodotto a prevalente azione adulticida per completare l'azione sulle forme mobili più sviluppate (deutoninfe e adulti). ACARUS presenta caratteristiche estremamente favorevoli e tali da giustificarne l'impiego nei programmi di lotta guidata o integrata; infatti, oltre a permettere la riduzione del numero degli interventi acaricidi rispetto ai programmi attuati con i prodotti tradizionali, non interferisce con la biologia degli insetti utili quali Antocoridi, Crisopidi, Coccinellidi, Sirfidi, Stafilinidi, Imenotteri. Nei confronti degli acari utili (Fitoseidi), applicazioni precoci, sulle uova invernali di P. ulmi, o nel corso della stagione, non compromettono l'importante azione di difesa esercitata da T. pyri, A. potentillae, P. persimilis. L'applicazione del prodotto può essere fatta con pompe a volume normale (circa 1500-2000 l/ha). È inoltre possibile impiegare attrezzature operanti a basso volume (usare non meno di 500 l/ha di soluzione); in tal caso la dose andrà determinata in base alla superficie da trattare e non sarà inferiore a 1 litro (sulle uova invernali) e 1,250 l (in piena vegetazione) di prodotto per ettaro.

Istruzioni per l'impiego
Diluire il prodotto in metà del quantitativo totale di acqua pulita da irrorare e successivamente aggiungere la restante quantità di acqua. Mantenere in agitazione la miscela sia durante l'impiego che dopo brevi interruzioni. Non lasciare la miscela nel serbatoio della pompa irroratrice per un lungo periodo di tempo o durante la notte. Lavare accuratamente l'attrezzatura subito dopo l'utilizzazione. Assicurare una completa ed uniforme bagnatura delle piante. Effettuare l'applicazione in condizioni di scarsa ventosità e con pompe operanti a bassa velocità. Evitare di trattare in condizioni di alta temperatura e bassa umidità relativa.

Melo, Pero, Susino
Sulle uova invernali di Panonychus ulmi
Dose d'impiego: 100 ml/hl di ACARUS intervenendo 10-15 giorni prima della schiusura (ad es.: non oltre le orecchiette di topo C_3-D sulle pomacee). L'aggiunta di olio bianco consente di ridurre la dose di ACARUS a 75 ml/hl.
In presenza di forme mobili (Ragno rosso)
Intervenire con ACARUS a 75 ml/hl + un adulticida autorizzato, in post-fioritura o al primo apparire della infestazione (1-3 acari per foglia).
I trattamenti sopra indicati sono da considerarsi alternativi. Nell'eventualità di una reinfestazione estiva (ad esempio in zone particolarmente infestate o con scarsa presenza di predatori) intervenire con un prodotto dotato di buona azione sulle forme mobili.
Il prodotto anche a dosi superiori a quelle consigliate non evidenzia problemi di rugginosità sulla Golden Delicious e sul Pero.

Vite da vino
Intervenire con ACARUS a 50-65 ml/hl (+ un prodotto ad azione adulticida), in presenza di forme mobili di P. ulmi, sui giovani germogli (lunghi 5-30 cm). Su infestazioni più tardive (Ragno rosso e giallo), eseguire il trattamento con tempestività e cioè in presenza di pochi acari per foglia.
Contro E. carpini si raccomanda di usare una dose leggermente piu elevata (60-75 ml/hl).
Una sola applicazione per stagione è generalmente sufficiente ad assicurare il controllo del fitofago.

Agrumi: (Arancio, Mandarino, Clementino, Limone, Pompelmo, Bergamotto).
Intervenire nelle fasi iniziali di sviluppo dell'infestazione, con pochi acari per foglia. Per il controllo di P. citri impiegare 75 ml/hl di ACARUS + un adulticida. In presenza di T. urticae è consigliabile aumentare a 100 ml/hl la dose di ACARUS, sempre in miscela con un prodotto ad azione adulticida.

Fragola, Melone, Pomodoro, **Colture floricole ed ornamentali,** in serra ed in campo.
Per il controllo del T. urticae intervenire prima della fioritura con ACARUS alla dose di 100 ml/hl + un adulticida autorizzato sulla coltura da trattare. Interventi molto precoci con ACARUS a 125-150 ml/ hl da solo, impediscono la comparsa del fitofago anche nel periodo piu critico della maturazione.
Avvertenza: Rispettare rigorosamente le norme di impiego anche per contrastare i ceppi resistenti.

Compatibilità: Il prodotto è miscibile con olio bianco, rame ossicloruro. Sono decisamente sconsigliate le miscele con prodotti fortemente alcalini (Poltiglia Bordolese, Polisolfuri di calcio e bario, ecc.). Tuttavia una precedente applicazione di polisolfuri non compromette l'efficacia di ACARUS sulle uova invernali di Panonychus ulmi.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Su varietà poco note o di recente introduzione si consiglia di effettuare saggi su superfici ridotte, prima di eseguire il trattamento su aree più vaste.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO DI POMODORO, MELONE E FRAGOLA, 30 GIORNI PER LE ALTRE COLTURE.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

ACARUS

Acaricida in sospensione concentrata, efficace nella lotta contro gli acari Tetranichidi delle colture arboree da frutto (Melo, Pero, Susino, Vite da vino, Agrumi), della Fragola, Melone, Pomodoro e delle colture floricole ed ornamentali in genere.

Composizione su 100 g:
Clofentezine puro g 18,5 (200 g/l)
sostanze coadiuvanti ed inerti q.b. a g 100

ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON PRUDENZA

Contiene una soluzione di 1,2 benzisotiazolinone: può provocare una reazione allergica

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRVITA PLANT PROTECTION N.V., P.O. Box 403 – CURACAO – ANTILLE OLANDESI
Rappresentata in Italia da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.r.l. – Via Verdi 12 – BERGAMO. www.ma-italia.it

Registrazione Ministero della Salute n° del Numero di partita ……
Distribuito da: AGROCHIMICA SpA - Bolzano

Confezioni: ml 10 – 20 – 50 – 100

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A09506

DECRETO 16 ottobre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Garak», registrato al n. 13283.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 4 maggio 2006 dall'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Garak» uguale al prodotto di riferimento denominato Carnival registrato al n. 9634 con decreto direttoriale in data 14 maggio 1998 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Carnival dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Garak» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Procloraz;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008 l'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd con sede in P.O.B. 60 84100 Beer-Sheva - Israele rappresentata in Italia da Makhteshim Agan Italia S.r.l. via Verdi, 12 - Bergamo è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato GARAK con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 100-250-500 e litri 1-5-10-20-25-50.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego e formulazione dall'impresa estera: Makhteshim Chemical Works Ltd - Beer Sheva - Israele.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13283.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

GARAK
(LIQUIDO EMULSIONABILE)
FUNGICIDA PER TRATTAMENTI IN PIENO CAMPO DI CEREALI, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, TAPPETI ERBOSI

GARAK
Registrazione del Ministero della Sanità n° del

COMPOSIZIONE

Procloraz puro	35,6 g (=400 g/l)
Coformulanti q.b.a	100 g

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente.
Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD P.O.B. 60
84100 BEER-SHEVA - ISRAELE
Rappresentata in Italia da
MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.r.l. Via Verdi, 12 – Bergamo. Tel. 035 243360

Stabilimento di produzione:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd - Beer Sheva – Israele

Contenuto mL 100-250-500; L1-5-10-20-25-50 Partita N.

Distribuito da: AGROCHIMICA SpA - Bolzano

Norme precauzionali: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Usare guanti adatti. Proteggersi gli occhi e la faccia.

Informazioni per il medico:
Sintomi: nell'animale da esperimento è irritante delle mucose (lacrimazione, scialorrea, diarrea), deprime il SNC e la respirazione; possibili effetti epatici.
Terapia: sintomatica
AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

Caratteristiche: Il prodotto si caratterizza per un ampio spettro d'azione nei confronti dei principali patogeni di diverse specie erbacee, sia coltivate in pieno campo che costituenti tappeti erbosi. Agisce per via preventiva e curativa con azione di contatto e translaminare ma non sistemica.

Epoca d'impiego, dosi e modalita' d'impiego:
FRUMENTO e ORZO
Contro funghi responsabili del mal del piede e delle malattie delle foglie e della spiga (*Fusarium, Cercosporella, Cladosporium, Oidio, Septoria, Rhynchosporium, Helminthosporium, Alternaria*):
1,5-2 l/ha, intervenendo tra la fine dell'accestimento e l'inizio della levata.
In caso di intensi attacchi di Oidio è preferibile integrare l'azione di GARAK miscelandolo con altri antioidici, in tal caso la dose può essere ridotta a 1-1,5 l/ha.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
Contro Cercospora e Oidio: 2 l/ha intervenendo subito dopo la comparsa dei sintomi d'infezione.
Anche in questo caso, in miscele estemporanee, è possibile ridurre la dose d'impego a 1,2-1,3 l/ha.
Impiegare le dosi indicate con volumi di acqua di 400-600 l/ha. Per evitare l'insorgenza di fenomeni di resistenza non trattare più di 2 volte l'anno.
TAPPETI ERBOSI
Contro Marciume rosa (*Microdochium nivale*): trattare preventivamente in novembre-dicembre e comunque poco prima di gelate o della caduta della neve; trattare nuovamente al disgelo appena sciolta la neve. Eventualmente ripetere il trattamento. Dosi: 70 ml/100 m^2 in 10-20 litri di acqua.
Contro Dollar spot (*Sclerotinia homeocarpa*): applicare il prodotto durante i periodi caldo-umidi in via preventiva e alla comparsa delle prime macchie. Dosi: 55 ml/100 m^2 in 10-20 litri di acqua.
Contro Elmintosporioisi (*Helminthosporium spp.*): intervenire in primavera e in autunno o alla comparsa dei primi sintomi. Eventualmente ripetere il trattamento. Dosi: 55 ml/100 m^2 in 10-20 litri di acqua.
Contro Antracnosi (*Colletotrichum graminicola*): trattare alla comparsa dei sintomi. Dosi: 55 ml/100 m^2 in 10-20 litri di acqua.

Avvertenza: Non rientrare nell'area trattata prima di 24 ore dal trattamento segnalando con appositi cartelli il divieto di accesso nelle aree trattate, mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione del preparato.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati rispettare il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali e le prescrizioni mediche indicate per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta dei cereali, 20 giorni prima della raccolta della barbabietola da zucchero

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

GARAK
(LIQUIDO EMULSIONABILE)
FUNGICIDA PER TRATTAMENTI IN PIENO CAMPO DI CEREALI, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, TAPPETI ERBOSI

GARAK
Registrazione del Ministero della Sanità n° del

COMPOSIZIONE
Procloraz puro 35,6 g (=400 g/l)
Coformulanti q.b.a 100 g

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente.
Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD P.O.B. 60
84100 BEER-SHEVA - ISRAELE
Rappresentata in Italia da
MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.r.l. Via Verdi, 12 – Bergamo. Tel. 035 243360

Contenuto ml. 100 Partita N.

Distribuito da: AGROCHIMICA SpA - Bolzano

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

06A09474

DECRETO 16 ottobre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Magiò», registrato al n. 13299.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della veiidita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 15 maggio 2006 dall'impresa Agan Chemical Manufacturers ltd. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Magiò» uguale al prodotto di riferimento denominato Leopard 5 EC registrato al n. 11243 con decreto direttoriale in data 15 marzo 2002 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Leopard 5 EC dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Magiò» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Quizalofop-p-etile;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008 l'impresa Agan Chemical Manufacturers ltd P.O.B. 262 con sede in 77100 Ashdod - Israele, rappresentata in Italia da Makhteshim Agan Italia S.r.l., via Verdi, n. 12 - Bergamo, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato MAGIÒ con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 250-500 e litri 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego e formulazione dall'impresa estera: Agan Chemical Manufacturers Ltd P.O.B. 262 - 77100 Ashdod - Israele.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13299.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

MAGIO'

(Concentrato emulsionabile)

ERBICIDA SELETTIVO DELLE COLTURE INDICATE, EFFICACE CONTRO LE INFESTANTI GRAMINACEE ANNUALI E POLIENNALI.

MAGIO'
Registrazione del Ministero della Salute n° del

AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd.
P.O.B. 262 - 77100 Ashdod - ISRAELE

Rappresentata in Italia da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.r.l.
Via Verdi, 12 - Bergamo - Tel. 035 243360

COMPOSIZIONE
Quizalofop-p-etile puro gr. 5 (=50 g/l)
Coformulanti q.b.a gr.100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Contenuto: mL 250-500; L 1-5-10-20 Partita n.

Stabilimento di produzione: **AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd. P.O.B. 262 - 77100 Ashdod - ISRAELE**

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
MAGIO' è un erbicida di post-emergenza ad azione di contatto e per assorbimento fogliare, indicato per il controllo delle infestanti graminacee annuali e poliennali. Infestanti controllate:
Graminacee annuali: Avena (*Avena spp*), Coda di topo (*Alopecurus spp.*), Fienarola (*Poa annua*), Giavone (*Echinochloa spp.*), Loglio (*Lolium spp.*), Pabbio (*Setaria spp.*), Sanguinella (*Digitaria spp.*), Scagliola (Phalaris spp.).
Graminacee poliennali: Gramigna comune (*Agropyron repens*), gramigna rampicante (*Cynodon dactylon*), Sorghetta (*Sorghun halepense*).

SETTORI, DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO
Il prodotto è selettivo per le colture orticole quali **aglio, cipolla, carciofo, carota, cavolfiore, cavolo cappuccio, fagiolino, fragola, melone, zucchino, pisello, pomodoro, radicchio, spinacio** e **per barbabietola da zucchero, soia, colza, girasole, tabacco, erba medica e vivai di fruttiferi e di specie ornamentali (non in produzione),** per cui può essere applicato in qualsiasi stadio vegetativo delle stesse.
Contro la maggior parte delle graminacee annuali il prodotto si impiega alla dose di 1-1,5 litri per ettaro fino alle 3 foglie, oppure alla dose di 1,5-2 litri nel caso di infestanti in pieno accestimento. Il prodotto va diluito in 300-400 litri di acqua.
Contro *Poa spp.* intervenire alle dosi di 1,5-2 litri quando l'infestante è nello stadio di 1-2 foglie.
Contro *Sorghum halepense* da rizoma e altre perennanti, si può effettuare un trattamento unico a fine levata-inizio botticella alla dose di 2-2,5 litri di prodotto per ettaro, oppure si può intervenire con trattamenti frazionati a 1-1,5 l/ha quando le infestanti sono alte almeno 30 cm, ripetendo successivamente il trattamento sui ricacci.
Il prodotto agisce lentamente ed occorrono 7-15 giorni, in relazione all'andamento stagionale, per manifestare l'effetto erbicida.

Le condizioni climatiche favorevoli alla crescita vegetativa delle infestanti (caldo e buon livello di umidità del terreno) migliorano ed accelerano l'efficacia del prodotto. Per quanto concerne le infestanti perennanti, la frammentazione dei rizomi effettuata con lavorazioni meccaniche migliora l'efficacia del trattamento.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto si usa da solo.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Trattare in assenza di vento in modo da non danneggiare colture sensibili vicine.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Avvertenza: nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 60 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER RADICCHIO, CAVOLO CAPPUCCIO, CIPOLLA, POMODORO, SOIA, GIRASOLE, COLZA, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO; 30 GIORNI PER CAVOLFIORE, CAROTA, PISELLO, CARCIOFO, ZUCCHINO, FRAGOLA, MELONE, AGLIO, TABACCO; 20 GIORNI PER ERBA MEDICA, SPINACIO, FAGIOLINO.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

06A09508

DECRETO 16 ottobre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Benfox», registrato al n. 13305.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 15 maggio 2006 dall'impresa Chemia S.p.A. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Benfox uguale al prodotto di riferimento denominato «Benfur» registrato al n. 12743 con decreto direttoriale in data 20 giugno 2005 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Benfur dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Benfox» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Benfuracarb;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 20 giugno 2010 l'impresa Chemia S.p.A. con sede in S. Agostino (Ferrara) S.S. 255, km 46, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario Nocivo per gli organismi acquatici denominato BENFOX con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 100-150-200-250-500 e kg 1-5-10-20-25.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa medesima ubicato in S. Agostino (Ferrara) autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975/30 novembre 1994.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13305.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta / Foglietto illustrativo

Norme Precauzionali :
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superfice. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi : inibitore dell' acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici : disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia. **Sintomi nicotinici :** tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio

Terapia : atropina

Controindicazioni : ossime.

Consultare un Centro Antiveleni

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMETE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

BENFOX

Insetticida con effetto collaterale nematocida, destinato ad insetti terricoli
GRANULI

Benfox

Partita n.:*

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Benfuracarb puro .... g 2

Coformulanti q.b. a 100

Frasi di Rischio
Nocivo per gli organismi acquatici
Può provocare a lungo termine effettivi negativi per l'ambiente acquatico
Consigli di Prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

Officine di Produzione :
Chemia S.p.A. - S. Agostino (FE) - S.S. 255 km 46
Distribuito da:
Agrochimica S.p.A. – via Copernico, 11 – Bolzano

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto netto : g 100-150-200-250-500: kg 1-5-10-20-25

Caratteristiche :
Il prodotto è un insetticida con effetto collaterale nematocida, che agisce per contatto e ingestione.

Dosi e modalità d'impiego :
Il prodotto si impiega nei trattamenti al terreno al momento della semina o del trapianto, localizzato sulla fila di semina o di trapianto alla dose di 40-42 kg/ha, per la difesa di :

- **Fragola:** contro ferretti, Nottue, Maggiolino, Tipule, grillotalpa, Mosca.
- **Pomodoro, Peperone, Melanzana:** contro Ferretti, Nottue, Maggiolino, Tipule, grillotalpa, Miriapodi, Bibionidi.
- **Cetriolo, Melone:** contro Ferretti, Nottue, Maggiolino, Tipule, Grillotalpa, Miriapodi, Bibionidi.
- **Carota:** contro Ferretti, Nottue, Maggiolino, Tipule, Grillotalpa, Mosca
- **Cavolo a testa:** contro Ferretti, Nottue, Maggiolino, Tipule, Grillotalpa, Mosca, Punteruolo
- **Cipolla:** contro Ferretti, Nottue, Maggiolino, Tipule, Grillotalpa, Tripidi, Miriapodi, Bibionidi
- **Barbabietola da zucchero:** contro Elateridi, Maggiolini, Atomaria, Altica, Tipule, Miriapodi
- **Patata:** contro Elateridi, Maggiolini
- **Mais:** contro Elateridi, Maggiolini, Tipule Mosca
- **Tabacco:** contro Elateridi, Maggiolini
- **Colture floreali ed Ornamentali, semenzai e vivai:** contro Elateridi, Maggiolini, Tipule, Miriapodi.

Alle dosi più alte di impiego, il prodotto ha un effetto collaterale anche nei confronti dei nematodi.

Compatibilità : il prodotto si usa da solo

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

BENFOX

Insetticida con effetto collaterale nematocida, destinato ad insetti terricoli
GRANULI

Benfox

Partita n.:*

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Benfuracarb puro .... g 2
Coformulanti q.b. a 100

Frasi di Rischio
Nocivo per gli organismi acquatici
Può provocare a lungo termine effettivi negativi per l'ambiente acquatico
Consigli di Prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

Officine di Produzione :
Chemia S.p.A. - S. Agostino (FE) - S.S. 255 km 46
Distribuito da:
Agrochimica S.p.A. – via Copernico, 11 – Bolzano
Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto netto : g 50, 100

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A09507

DECRETO 16 ottobre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Omnex 10 EC», registrato al n. 13329.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* - n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* - n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 7 giugno 2006 dall'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Omnex 10 EC» uguale al prodotto di riferimento denominato Topas 10 EC registrato al n. 6945 con decreto direttoriale in data 28 gennaio 1987 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Topas 10 EC dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Omnex 10 EC» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Penconazolo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per dieci anni l'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a. con sede in Milano, via Gallarate, 139 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario irritante pericoloso per l'ambiente denominato OMINEX 10 EC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 10-16-20-25-40-50-100-250-500 e litri 1-5-10-15-20.

Il prodotto in questione è prodotto presso gli stabilimenti delle imprese:

IRCA Service S.p.a. - Fornovo S. Giovanni (Bergamo) autorizzato con decreti del 9 maggio 1997/20 settembre 2001;

SCAM S.p.a. - S. Maria di Mugnano (Modena) autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972/27 novembre 1990;

SIPCAM S.p.a. - Salerano sul Lambro (Lodi) autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972/15 gennaio 2001, importato in confezioni pronte per l'impiego dalle imprese estere:

Syngenta Crop Protection Monthey SA - Monthey (Svizzera);

Syngenta Hellas S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia);

Syngenta Agro S.a.s., Usine d'Aigues-Vives (Francia).

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13329.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

syngenta

Omnex® 10 EC

Concentrato emulsionabile

Fungicida sistemico ad attività preventiva, curativa e bloccante per la lotta contro ticchiolatura e oidio del melo, ticchiolatura del pero e oidio del pesco, vite, tabacco, alcune colture ortive ed ornamentali

Composizione:

100 g di prodotto contengono:

penconazolo puro	g	10,15	(=100 g/l)
coformulanti q.b. a	g	100	

contiene inoltre:
cicloesanone

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi

IRRITANTE

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO

Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n. ***litri 1***

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

PENCONAZOLO: sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
- Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).
- Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
- Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuibile ad un meccanismo immunoallergico.
- In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale.
Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni**

Caratteristiche

OMNEX 10 EC è un fungicida sistemico a base di penconazolo ad ampio spettro d'azione ad attività di tipo preventivo, curativo e bloccante con alcune differenze nell'importanza relativa ai suddetti meccanismi d'azione in riferimento ai diversi patogeni e alle condizioni ambientali.

Dosi e modalità d'impiego

VITE: Oidio (Uncinula necator)
- ***Trattamenti preventivi***: 25-30 ml/hl in pre-postfioritura intervenendo ogni 14-16 giorni. 15-20 ml/hl in pre-postfioritura effettuando i trattamenti alla cadenza di 7-10 giorni.
Con attacchi di oidio in atto (primi sintomi) effettuare 2 trattamenti ad intervalli di 5-7 giorni con OMNEX 10 EC alla dose di 50 ml/hl, quindi continuare con trattamenti di tipo preventivo. Il prodotto esplica un'attività collaterale su **Guignardia spp.** e in minor misura su **Pseudopeziza spp.**.

MELO: Ticchiolatura (Venturia inaequalis)
- ***Trattamenti preventivi***: 30-40 ml/hl alla cadenza di 6-8 giorni fino alla fase di frutto noce; successivamente si tratta ogni 10-15 giorni. In entrambe le epoche utilizzare gli intervalli più brevi in caso di condizioni ambientali favorevoli alla malattia. I normali trattamenti antiticchiolatura con OMNEX 10 EC sono sufficienti per controllare efficacemente anche l'oidio.
- ***Trattamenti curativi***: 40-45 ml/hl intervenendo entro 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante.
- ***Trattamenti bloccanti*** (in presenza di sintomi): 40-45 ml/hl effettuando 2 applicazioni a distanza di 5-7 giorni, quindi continuare i trattamenti con cadenze e dosi normali. Si raccomanda l'impiego del OMNEX 10 EC in miscela con un prodotto di copertura.

Oidio (Podosphaera leucotricha)
- ***Trattamenti preventivi***: Trattamenti primaverili alla dose di 30-40 ml/hl alla cadenza di 10 giorni. Per trattamenti estivi trattare alla cadenza di 10-14 giorni. Impiegare le dosi più alte e gli intervalli più brevi con varietà sensibili e forte incidenza della malattia.
- ***Trattamenti bloccanti*** (in presenza di sintomi): Trattamenti alla dose di 30-35 ml/hl a cadenza settimanale in numero di 3-4 permettono il controllo delle infezioni in atto, il risanamento dei getti colpiti da infezioni primarie e la protezione della nuova vegetazione.

Malattie da conservazione: (Monilia fructigena, Penicillium spp.)
- Effettuare 2-3 trattamenti a cadenza settimanale in pre-raccolto alla dose di 40-45 ml/hl.

PERO: Ticchiolatura (Venturia pyrina)
- ***Trattamenti preventivi***: 25-35 ml/hl alla cadenza di 10-12 giorni per tutta la stagione. Usare la dose maggiore e gli intervalli più brevi in caso di condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo della malattia.
- ***Trattamenti curativi***: 30-40 ml/hl intervenendo entro 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante.
- ***Trattamenti bloccanti*** (in presenza dei sintomi): 30-40 ml/hl effettuando 2 applicazioni a distanza di 5-7 giorni, quindi continuare i trattamenti con cadenze e dosi normali. Si raccomanda l'impiego del OMNEX 10 EC in miscela con un prodotto di copertura.

PESCO: Oidio
- ***Trattamenti preventivi***: In zone ad alta pressione di infezione e in presenza di varietà particolarmente sensibili effettuare i trattamenti alla dose di 40-60 ml/hl dalla caduta petali ad intervalli di 10-14 giorni. In zone a bassa pressione di infezione trattare ogni 14-21 giorni. Qualora sia necessario intervenire in presenza dei primi sintomi utilizzare il dosaggio più elevato. Contro monilia, bolla, corineo il OMNEX 10 EC esplica un'attività collaterale che può essere sufficiente in zone dove sono stati effettuati i normali trattamenti invernali.

Malattie da conservazione: (Monilia fructigena, Penicillium spp.)
- Effettuare 2-3 trattamenti a cadenza settimanale in pre-raccolto alla dose di 50 ml/hl.

TABACCO: Oidio
35-50 ml/hl effettuando 2-4 trattamenti preventivi o a partire dalla comparsa dei primissimi sintomi ad intervalli di 10-14 giorni.

COLTURE ORTICOLE (melone, zucchino, zucca, cetriolo, carciofo, pomodoro, peperone, pisello) e FRAGOLA: Oidio.
In pieno campo o dopo la rimozione del telo di protezione effettuare 2-4 trattamenti ad intervalli di 14-16 giorni alla dose di 25-50 ml/hl a seconda della coltura e della pressione di infezione. Su pomodoro e peperone effettuare un massimo di 2 trattamenti.
Su fragola effettuare 1 solo trattamento. Iniziare i trattamenti preventivamente o alla comparsa dei primissimi sintomi.

COLTURE ORNAMENTALI E DA FIORE: Oidio e Ruggini
Utilizzare 25-50 ml/hl ad intervalli di 10-14 giorni a seconda della coltura e dell'incidenza della malattia. Data l'esistenza di numerose specie e varietà con diverse sensibilità, si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici prima di passare ad applicazioni su larga scala.
N.B.: Le dosi indicate si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Il prodotto va diluito in una quantità di acqua sufficiente a bagnare abbondantemente tutta la vegetazione evitando lo sgocciolamento.

Compatibilità
Il prodotto è miscibile con gli insetticidi ed anticrittogamici di più comune impiego. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso é pericoloso. Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

Altri stabilimenti di produzione:
. IRCA Service S.p.A. - Fornovo San Giovanni (BG)
. S.C.A.M. S.p.A., S. Maria di Mugnano (Mo)
. S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano s/Lambro (Lo)
. SYNGENTA AGRO S.A.S., Usine d'Aigues-Vives (Francia)

Stabilimento di confezionamento:
. SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)

Altre taglie: ml 10 – 16 – 20 – 25 – 40 – 50 - 100 - 250 – 500; L 5 - 10 - 15 – 20

syngenta

Omnex® 10 EC

Concentrato emulsionabile

Fungicida sistemico ad attività preventiva, curativa e bloccante per la lotta contro ticchiolatura e oidio del melo, ticchiolatura del pero e oidio del pesco, vite, tabacco, alcune colture ortive ed ornamentali

Composizione:
100 g di prodotto contengono:

penconazolo puro		g	10,15	(=100 g/l)
coformulanti	q.b. a	g	100	

contiene inoltre:
cicloesanone

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO

Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n. ***ml 50***

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

syngenta

Omnex® 10 EC

Concentrato emulsionabile

Fungicida sistemico ad attività preventiva, curativa e bloccante per la lotta contro ticchiolatura e oidio del melo, ticchiolatura del pero e oidio del pesco, vite, tabacco, alcune colture ortive ed ornamentali

Composizione:
100 g di prodotto contengono:

penconazolo puro	g	10,15	(=100 g/l)
coformulanti q.b. a	g	100	

contiene inoltre:
cicloesanone

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO

Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n. ***ml 50***

FOGLIO ILLUSTRATIVO

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
PENCONAZOLO: sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
- Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).
- Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
- Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
- In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale.
Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni**
Caratteristiche
OMNEX10 EC è un fungicida sistemico a base di penconazolo ad ampio spettro d'azione ad attività di tipo preventivo, curativo e bloccante con alcune differenze nell'importanza relativa ai suddetti meccanismi d'azione in riferimento ai diversi patogeni e alle condizioni ambientali.
Dosi e modalità d'impiego
VITE: Oidio (Uncinula necator)
- ***Trattamenti preventivi:*** 25-30 ml/hl in pre-postfioritura intervenendo ogni 14-16 giorni. 15-20 ml/hl in pre-postfioritura effettuando i trattamenti alla cadenza di 7-10 giorni.
Con attacchi di oidio in atto (primi sintomi) effettuare 2 trattamenti ad intervalli di 5-7 giorni con OMNEX10 EC alla dose di 60 ml/hl, quindi continuare con trattamenti di tipo preventivo. Il prodotto esplica un'attività collaterale su **Guignardia spp.** e in minor misura su **Pseudopeziza spp.**.
MELO: Ticchiolatura (Venturia inaequalis)
- ***Trattamenti preventivi:*** 30-40 ml/hl alla cadenza di 6-8 giorni fino alla fase di frutto noce; successivamente si tratta ogni 10-15 giorni. In entrambe le epoche utilizzare gli intervalli più brevi in caso di condizioni ambientali favorevoli alla malattia. I normali trattamenti antiticchiolatura con OMNEX10 EC sono sufficienti per controllare efficacemente anche l'oidio.
- ***Trattamenti curativi:*** 40-45 ml/hl intervenendo entro 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante.
- ***Trattamenti bloccanti*** (in presenza di sintomi): 40-45 ml/hl effettuando 2 applicazioni a distanza di 5-7 giorni, quindi continuare i trattamenti con cadenze e dosi normali. Si raccomanda l'impiego del OMNEX10 EC in miscela con un prodotto di copertura.
Oidio (Podosphaera leucotricha)
- ***Trattamenti preventivi:*** Trattamenti primaverili alla dose di 30-40 ml/hl alla cadenza di 10 giorni. Per trattamenti estivi trattare alla cadenza di 10-14 giorni. Impiegare le dosi più alte e gli intervalli più brevi con varietà sensibili e forte incidenza della malattia.
- ***Trattamenti bloccanti*** (in presenza di sintomi): Trattamenti alla dose di 30-35 ml/hl a cadenza settimanale in numero di 3-4 permettono il controllo delle infezioni in atto, il risanamento dei getti colpiti da infezioni primarie e la protezione della nuova vegetazione.
Malattie da conservazione: (Monilia fructigena, Penicillium spp.)
- Effettuare 2-3 trattamenti a cadenza settimanale in pre-raccolto alla dose di 40-45 ml/hl.
PERO: Ticchiolatura (Venturia pyrina)
- ***Trattamenti preventivi:*** 25-35 ml/hl alla cadenza di 10-12 giorni per tutta la stagione. Usare la dose maggiore e gli intervalli più brevi in caso di condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo della malattia.
- ***Trattamenti curativi:*** 30-40 ml/hl intervenendo entro 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante.
- ***Trattamenti bloccanti*** (in presenza dei sintomi): 30-40 ml/hl effettuando 2 applicazioni a distanza di 5-7 giorni, quindi continuare i trattamenti con cadenze e dosi normali. Si raccomanda l'impiego del OMNEX10 EC in miscela con un prodotto di copertura.

PESCO: Oidio
- ***Trattamenti preventivi:*** In zone ad alta pressione di infezione e in presenza di varietà particolarmente sensibili effettuare i trattamenti alla dose di 40-50 ml/hl dalla caduta petali ad intervalli di 10-14 giorni. In zone a bassa pressione di infezione trattare ogni 14-21 giorni. Qualora sia necessario intervenire in presenza dei primi sintomi utilizzare il dosaggio più elevato. Contro monilia, bolla, corineo il OMNEX10 EC esplica un'attività collaterale che può essere sufficiente in zone dove sono stati effettuati i normali trattamenti invernali.
Malattie da conservazione: (Monilia fructigena, Penicillium spp.)
- Effettuare 2-3 trattamenti a cadenza settimanale in pre-raccolto alla dose di 50 ml/hl.
TABACCO: Oidio
35-50 ml/hl effettuando 2-4 trattamenti preventivi o a partire dalla comparsa dei primissimi sintomi ad intervalli di 10-14 giorni.
COLTURE ORTICOLE (melone, zucchino, zucca, cetriolo, carciofo, pomodoro, peperone, pisello) e FRAGOLA: Oidio.
In pieno campo o dopo la rimozione del telo di protezione effettuare 2-4 trattamenti ad intervalli di 14-16 giorni alla dose di 25-50 ml/hl a seconda della coltura e della pressione di infezione. Su pomodoro e peperone effettuare un massimo di 2 trattamenti.
Su fragola effettuare 1 solo trattamento. Iniziare i trattamenti preventivamente o alla comparsa dei primissimi sintomi.
COLTURE ORNAMENTALI E DA FIORE: Oidio e Ruggini
Utilizzare 25-50 ml/hl ad intervalli di 10-14 giorni a seconda della coltura e dell'incidenza della malattia. Data l'esistenza di numerose specie e varietà con diverse sensibilità, si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici prima di passare ad applicazioni su larga scala.
N.B.: Le dosi indicate si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Il prodotto va diluito in una quantità di acqua sufficiente a bagnare abbondantemente tutta la vegetazione evitando lo sgocciolamento.
Compatibilità
Il prodotto è miscibile con gli insetticidi ed anticrittogamici di più comune impiego. Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso é pericoloso. Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

Altri stabilimenti di produzione:
. IRCA Service S.p.A. - Fornovo San Giovanni (BG)
. S.C.A.M. S.p.A., S. Maria di Mugnano (Mo)
. S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano s/Lambro (Lo)
. SYNGENTA AGRO S.A.S., Usine d'Aigues-Vives (Francia)
Stabilimento di confezionamento:
. SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
Altre taglie: ml 10 – 16 – 20 – 25 – 40

06A09477

DECRETO 16 ottobre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Omnex 10 WDG», registrato al n. 13330.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento della *Gazzetta Ufficiale* - n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* - n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 7 giugno 2006 dall'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Omnex 10 WDG» uguale al prodotto di riferimento denominato Topas 10 WDG registrato al n. 8340 con decreto direttoriale in data 15 giugno 1993 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Topas 10 WDG dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Omnex 10 WDG» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Penconazolo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per dieci anni l'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a. con sede in via Gallarate, 139 - Milano è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario irritante denominato OMNEX 10 WDG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da:g 500 e kg 1-5-10-15-20 nonché in sacchetti idrosolubili nelle taglie da: kg 1 (g 100×10) - kg 1 (g 200×5).

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa:

STI Solfotecnica Italiana S.p.a. - Cotignola (Ravenna) autorizzato con decreti del 19 giougno 1982/22 dicembre 1997, nonché importato in confezioni pronte per l'impiego dalle imprese estere: Syngenta Agro S.a.s. - Usine d'Aigues-Vives (Francia) e Syngenta Crop Protection Monthey SA - Monthey (Svizzera).

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13330.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

syngenta

Omnex® 10 WDG

Granuli idrodisperdibili
Fungicida sistemico ad attività preventiva, curativa e bloccante per la lotta contro ticchiolatura e oidio del melo, ticchiolatura del pero e oidio del pesco e della vite.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
penconazolo puro g 10
coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi

Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO

Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n.

Kg 1

®marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Altri stabilimenti di produzione:
SYNGENTA AGRO S.A.S., Usine d'Aigues-Vives (Francia)
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Evangelista Torricelli n. 2, Cotignola (RA)
Altre taglie: g 500 – kg 5 – kg 10 – kg 15 – kg 20

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
PENCONAZOLO: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
- Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).
- Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
- Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi.
Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
- In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale.
Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.

Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

OMNEX 10 WDG è un fungicida sistemico a base di penconazolo ad ampio spettro d'azione ad attività di tipo preventivo, curativo e bloccante con alcune differenze nell'importanza relativa dei suddetti meccanismi d'azione in riferimento ai diversi patogeni ed alle condizioni ambientali.

Dosi e modalità d'impiego

MELO: Ticchiolatura (Venturia inaequalis)
- Trattamenti preventivi:
30-40 g/hl alla cadenza di 6-8 giorni fino alla fase di frutto noce, successivamente si tratta ogni 10-15 giorni.
In entrambe le epoche utilizzare gli intervalli più brevi in caso di condizioni ambientali favorevoli alla malattia.
I normali trattamenti anti-ticchiolatura con OMNEX 10 WDG sono sufficienti per controllare efficacemente l'oidio.
- Trattamenti curativi:
40-45 g/hl intervenendo entro 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante.
- Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi):
40-45 g/hl effettuando 2 applicazioni a distanza di 5-7 giorni, quindi continuare i trattamenti con cadenze e dosi normali.
Si raccomanda l'impiego del OMNEX 10 WDG in miscela con un prodotto di copertura.
Oidio (Podosphaera leucotricha)
- Trattamenti preventivi :
Trattamenti primaverili alla dose di 30-40 g/hl alla cadenza di 10 giorni.
Per trattamenti estivi trattare alla cadenza di 10-14 giorni.
Impiegare le dosi più alte e gli intervalli più brevi con varietà sensibili e forte incidenza della malattia.

- Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi)
3-4 trattamenti a cadenza settimanale alla dose di 30-35 g/hl permettono il controllo delle infestazioni in atto, il risanamento dei getti colpiti da infezioni primarie e la protezione della nuova vegetazione.
Malattie da conservazione (Botrytis cinerea, Monilia fructigena, Penicillium spp., Gloesporium spp.)
- Effettuare 2-3 trattamenti in pre-raccolta alla dose di 40-45 g/hl.

PERO: Ticchiolatura (Venturia pyrina) con attività collaterale contro maculatura bruna
- Trattamenti preventivi:
25-35 g/hl alla cadenza di 10-12 giorni per tutta la stagione
Usare la dose maggiore e gli intervalli più brevi in caso di condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo della malattia.
- Trattamenti curativi:
30-40 g/hl intervenendo entro 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante.
- Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi):
30-40 g/hl effettuando 2 applicazioni a distanza di 5-7 giorni, quindi continuare i trattamenti con cadenze e dosi normali.
Si raccomanda l'impiego di OMNEX 10 WDG in miscela con un prodotto di copertura.

PESCO: oidio
- Trattamenti preventivi:
In zone ad alta pressione di infezione e in presenza di varietà particolarmente sensibili effettuare i trattamenti alla dose di 40-50 g/hl dalla caduta petali ad intervalli di 10-14 giorni. In zone a bassa pressione di infezione trattare ogni 14-21 giorni. Qualora sia necessario intervenire in presenza dei primi sintomi utilizzare il dosaggio più elevato. Contro monilia, bolla, corineo, il Omnex 10 WDG esplica un'attività collaterale che può essere sufficiente in zone dove sono stati effettuati i normali trattamenti invernali.
Malattie da conservazione: (Botrytis cinerea, Monilia fructigena, Penicillium spp., Gloeosporium spp.).
Effettuare 2-3 trattamenti in pre-raccolta alla dose di 50 g/hl.
N.B. Le dosi indicate si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale. Il prodotto va diluito in una quantità di acqua sufficiente a bagnare abbondantemente tutta la vegetazione evitando lo sgocciolamento.

VITE: Oidio (Uncinula necator)
- Trattamenti preventivi:
25-30 g/hl in pre-postfioritura intervenendo ogni 14-16 giorni.
15-20 g/hl in pre-postfioritura effettuando i trattamenti alla cadenza di 7-10 giorni.
Con attacchi di oidio in atto (primi sintomi) effettuare 2 trattamenti ad intervallo di 5-7 giorni con OMNEX 10 WDG alla dose di 50 g/hl, quindi continuare con trattamenti di tipo preventivo.
Il prodotto esplica un'attività collaterale su Guignardia spp. e in minor misura su Pseudopeziza spp.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

syngenta

Omnex® 10 WDG

Granuli idrodisperdibili in sacchetti idrosolubili
Fungicida sistemico ad attività preventiva, curativa e bloccante per la lotta contro ticchiolatura e oidio del melo, ticchiolatura del pero e oidio del pesco e della vite.

Composizione
100 g di prodotto contengono:

penconazolo puro	**g 10**
coformulanti q.b. a	**g 100**

IRRITANTE

Avvertenza: leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO

Registrazione Ministero della Salute n. **del**

g 100-200

Da sciogliere in acqua senza rompere.
Da non vendere nè conservare fuori dalla confezione.

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili.

1 Riempire l'atomizzatore col 20-25% di acqua.

2 Estrarre i sacchetti idrosolubili dalla confezione con mani asciutte.

3 Introdurre nel serbatoio il numero di sacchetti come da etichetta.

4 Mettere in funzione l'agitatore e attendere lo scioglimento dei sacchetti (tre-quattro minuti).

5 Aggiungere la restante parte di acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione.

AVVERTENZE PARTICOLARI
Nel caso di miscele con altri prodotti antiparassitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere altri prodotti. Non conservare i sacchetti solubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti con le mani bagnate.
STOCCAGGIO
Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto.

(confezione da   sacchetti da g)

syngenta

Omnex® 10 WDG

Granuli idrodisperdibili in sacchetti idrosolubili
Fungicida sistemico ad attività preventiva, curativa e bloccante per la lotta contro ticchiolatura e oidio del melo, ticchiolatura del pero e oidio del pesco e della vite.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
penconazolo puro g 10
coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi

Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO

Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)

Registrazione Ministero della Salute n.   del
Partita n.

Kg 1
(g 100x10)

®marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Altri stabilimenti di produzione:
SYNGENTA AGRO S.A.S., Usine d'Aigues-Vives (Francia)
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Evangelista Torricelli n. 2, Cotignola (RA)

Altra taglia: kg 1 (g 200 x 5)

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
PENCONAZOLO: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
- Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).
- Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
- Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
- In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale.
Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

OMNEX 10 WDG è un fungicida sistemico a base di penconazolo ad ampio spettro d'azione ad attività di tipo preventivo, curativo e bloccante con alcune differenze nell'importanza relativa dei suddetti meccanismi d'azione in riferimento ai diversi patogeni ed alle condizioni ambientali.

Dosi e modalità d'impiego
MELO: Ticchiolatura (Venturia inaequalis)
- Trattamenti preventivi:
30-40 g/hl alla cadenza di 6-8 giorni fino alla fase di frutto noce, successivamente si tratta ogni 10-15 giorni.
In entrambe le epoche utilizzare gli intervalli più brevi in caso di condizioni ambientali favorevoli alla malattia.
I normali trattamenti anti-ticchiolatura con OMNEX 10 WDG sono sufficienti per controllare efficacemente l'oidio.
- Trattamenti curativi:
40-45 g/hl intervenendo entro 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante.
- Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi):
40-45 g/hl effettuando 2 applicazioni a distanza di 5-7 giorni, quindi continuare i trattamenti con cadenze e dosi normali.
Si raccomanda l'impiego del OMNEX 10 WDG in miscela con un prodotto di copertura.
Oidio (Podosphaera leucotricha)
- Trattamenti preventivi :
Trattamenti primaverili alla dose di 30-40 g/hl alla cadenza di 10 giorni.
Per trattamenti estivi trattare alla cadenza di 10-14 giorni.
Impiegare le dosi più alte e gli intervalli più brevi con varietà sensibili e forte incidenza della malattia.
- Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi)
3-4 trattamenti a cadenza settimanale alla dose di 30-35 g/hl permettono il controllo delle infestazioni in atto, il risanamento dei getti colpiti da infezioni primarie e la protezione della nuova vegetazione.
Malattie da conservazione (Botrytis cinerea, Monilia fructigena, Penicillium spp., Gloesporium spp.)
- Effettuare 2-3 trattamenti in pre-raccolta alla dose di 40-45 g/hl.
PERO: Ticchiolatura (Venturia pyrina) con attività collaterale contro maculatura bruna
- Trattamenti preventivi:
25-35 g/hl alla cadenza di 10-12 giorni per tutta la stagione
Usare la dose maggiore e gli intervalli più brevi in caso di condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo della malattia.
- Trattamenti curativi:
30-40 g/hl intervenendo entro 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante.
- Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi):
30-40 g/hl effettuando 2 applicazioni a distanza di 5-7 giorni, quindi continuare i trattamenti con cadenze e dosi normali.

Si raccomanda l'impiego di OMNEX 10 WDG in miscela con un prodotto di copertura.

PESCO: oidio
- Trattamenti preventivi:
In zone ad alta pressione di infezione e in presenza di varietà particolarmente sensibili effettuare i trattamenti alla dose di 40-50 g/hl dalla caduta petali ad intervalli di 10-14 giorni. In zone a bassa pressione di infezione trattare ogni 14-21 giorni. Qualora sia necessario intervenire in presenza dei primi sintomi utilizzare il dosaggio più elevato. Contro monilia, bolla, corineo, il Omnex 10 WDG esplica un'attività collaterale che può essere sufficiente in zone dove sono stati effettuati i normali trattamenti invernali.
Malattie da conservazione: (Botrytis cinerea, Monilia fructigena, Penicillium spp., Gloeosporium spp.).
Effettuare 2-3 trattamenti in pre-raccolta alla dose di 50 g/hl.
N.B. Le dosi indicate si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale. Il prodotto va diluito in una quantità di acqua sufficiente a bagnare abbondantemente tutta la vegetazione evitando lo sgocciolamento.

VITE: Oidio (Uncinula necator)
- Trattamenti preventivi:
25-30 g/hl in pre-postfioritura intervenendo ogni 14-16 giorni.
15-20 g/hl in pre-postfioritura effettuando i trattamenti alla cadenza di 7-10 giorni.
Con attacchi di oidio in atto (primi sintomi) effettuare 2 trattamenti ad intervallo di 5-7 giorni con TOPAS 10 WP alla dose di 50 g/hl, quindi continuare con trattamenti di tipo preventivo.
Il prodotto esplica un'attività collaterale su Guignardia spp. e in minor misura su Pseudopeziza spp.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

06A09476

DECRETO 16 ottobre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Vip», registrato al n. 13332.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 7 giugno 2006 dall'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Vip» uguale al prodotto di riferimento denominato Topik 240 EC registrato al n. 8929 con decreto direttoriale in data 1° ottobre 1996 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Topik 240 EC dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Vip» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive Clodinafop-propargylCloquintocet-mexyl;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008, l'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a. con sede in Milano, via Gallarate, n. 139, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario irritante pericoloso per l'ambiente denominato VIP con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 50-100-200-250-500 e litri 1-5-10.

Il prodotto in questione è prodotto presso gli stabilimenti delle imprese:

Diachem S.p.a. Up.Sifa, Caravaggio (Bergamo) autorizzato con decreti del 26 marzo 1987/7 giugno 2002;

Scam S.p.a., S. Maria di Mugnano (Modena) autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972/27 novembre 1990;

Isagro S.p.a., Aprilia (Latina) autorizzato con decreti del 31 ottobre 1974/16 aprile 2004;

Sipcam S.p.a., Salerano sul Lambro (Lodi) autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972/15 gennaio 2001, confezionato presso lo stabilimento dell'impresa Althaller Italia s.r.l. - San Colombano al Lambro (Milano) autorizzato con decreti del 17 febbraio 1981/1° febbraio 2000, nonché importato in confezioni pronte per l'impiego dalle imprese estere:

Syngenta Crop Protection Monthey S.A. - Monthey (Svizzera);

Syngenta Hellas S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia).

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13332.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

syngenta

VIP®

Concentrato emulsionabile.
Diserbante selettivo per grano tenero e grano duro.

Composizione
100 g di prodotto contengono:

clodinafop-propargyl puro	g	22,3	(= 240 g/l)
cloquintocet-mexyl puro	g	5,6	(= 60 g/l)
coformulanti q.b. a	g	100	

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO

Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n. ***litri 1***

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

clodinafop-propargyl	**22,3%**
cloquintocet-mexyl	**5,6%**

le quali separatamente provocano sintomi di intossicazione aspecifici (rilevati solo su animali da laboratorio).
Terapia: Sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

Caratteristiche
Il prodotto è un diserbante graminicida selettivo per grano tenero e grano duro, da applicare in post-emergenza. Il prodotto è assorbito dalle infestanti per via fogliare e traslocato ai tessuti meristematici delle piante.
Spettro d'azione: controlla Alopecurus myosuroides (coda di topo), Avena spp. (avena), Phalaris spp. (falaride), Lolium multiflorum, Lolium rigidum (loglio), Poa trivialis (fienarola comune).
I risultati migliori si ottengono applicando VIP su infestanti in attiva crescita.

Altri stabilimenti di produzione:
D.I.A.C.H.E.M. S.p.A. - unità produttiva S.I.F.A., Caravaggio (BG)
S.C.A.M. S.p.A., S. Maria di Mugnano (MO)
ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)
S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (LO)
SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)

Stabilimento di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)

Altre taglie: ml 50 – ml 100 – ml 200 – ml 250 – ml 500 – l 5 – l 10

Dosi e modalità d'impiego
Epoca di applicazione: Post-emergenza con coltura che abbia almeno 3 foglie ed infestanti fra lo stadio di 3 foglie e quello di levata. Per trattamenti su Lolium si raccomanda di non superare lo stadio di accestimento dell'infestante.
Trattare usando le normali attrezzature da diserbo impiegando volumi d'acqua compresi fra 100 e 400 litri per ettaro.
Dosi: 250 ml di prodotto formulato per ettaro.

Preparazione della soluzione da irrorare
Riempire la botte per un terzo, aggiungere il quantitativo necessario di prodotto, quindi completare il riempimento della botte con agitatore in funzione. Non lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario per la distribuzione.

Compatibilità
Il prodotto è compatibile con i più comuni prodotti dicotiledonicidi normalmente impiegati in post-emergenza dei cereali. La miscela con 2,4D e MCPA può portare a un ridotto controllo di infestanti graminacee.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
L'uso ripetuto del prodotto o di erbicidi aventi la stessa modalità d'azione può portare alla selezione di piante resistenti. Appropriate pratiche agronomiche possono ridurre la probabilità di comparsa di piante resistenti.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

syngenta

VIP®

Concentrato emulsionabile.
Diserbante selettivo per grano tenero e grano duro.

Composizione
100 g di prodotto contengono:

clodinafop-propargyl puro	g 22,3	(= 240 g/l)
cloquintocet-mexyl puro	g 5,6	(= 60 g/l)
coformulanti q.b. a	g 100	

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO

Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n. ***ml 50***

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

syngenta

FOGLIO ILLUSTRATIVO

VIP®

Concentrato emulsionabile.
Diserbante selettivo per grano tenero e grano duro.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
clodinafop-propargyl puro g 22,3 (= 240 g/l)
cloquintocet-mexyl puro g 5,6 (= 60 g/l)
coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO

Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n. **ml 50**

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
clodinafop-propargyl 22,3%
cloquintocet-mexyl 5,6%
le quali separatamente provocano sintomi di intossicazione aspecifici (rilevati solo su animali da laboratorio).
Terapia: Sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

Caratteristiche
Il prodotto è un diserbante graminicida selettivo per grano tenero e grano duro, da applicare in post-emergenza. Il prodotto è assorbito dalle infestanti per via fogliare e traslocato ai tessuti meristematici delle piante.
Spettro d'azione: controlla Alopecurus myosuroides (coda di topo), Avena spp. (avena), Phalaris spp. (falaride), Lolium multiflorum, Lolium rigidum (loglio), Poa trivialis (fienarola comune).
I risultati migliori si ottengono applicando VIP su infestanti in attiva crescita.

Altri stabilimenti di produzione:
D.I.A.C.H.E.M. S.p.A. - unità produttiva S.I.F.A., Caravaggio (BG)
S.C.A.M. S.p.A., S. Maria di Mugnano (MO)
ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)
S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (LO)
SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)

Stabilimento di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)

Dosi e modalità d'impiego
Epoca di applicazione: Post-emergenza con coltura che abbia almeno 3 foglie ed infestanti fra lo stadio di 3 foglie e quello di levata. Per trattamenti su Lolium si raccomanda di non superare lo stadio di accestimento dell'infestante.
Trattare usando le normali attrezzature da diserbo impiegando volumi d'acqua compresi fra 100 e 400 litri per ettaro.
Dosi: 250 ml di prodotto formulato per ettaro.

Preparazione della soluzione da irrorare
Riempire la botte per un terzo, aggiungere il quantitativo necessario di prodotto, quindi completare il riempimento della botte con agitatore in funzione. Non lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario per la distribuzione.

Compatibilità
Il prodotto è compatibile con i più comuni prodotti dicotiledonicidi normalmente impiegati in post-emergenza dei cereali. La miscela con 2,4D e MCPA può portare a un ridotto controllo di infestanti graminacee.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
L'uso ripetuto del prodotto o di erbicidi aventi la stessa modalità d'azione può portare alla selezione di piante resistenti. Appropriate pratiche agronomiche possono ridurre la probabilità di comparsa di piante resistenti.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

06A09510

DECRETO 16 ottobre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Katari», registrato al n. 13334.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* - n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* - n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 8 giugno 2006 dall'impresa I.Q.V. Italia S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Katari» uguale al prodotto di riferimento denominato Joice SC registrato al n. 12210 con decreto direttoriale in data 26 ottobre 2005 dell'impresa Diachem S.p.a.;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Joice SC dell'impresa Diachem S.p.a.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare della registrazione del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotto fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Katari» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Triflumuron;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 26 ottobre 2010 l'impresa I.Q.V. Italia S.r.l. con sede in via del Progresso 2 - Fiano Romano (Roma) è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato KATARI con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 25-50-100-250-500-750 e litri 1-2-5-10.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa: - Diachem S.p.a. UP - Sifa, Caravaggio (Bergamo) autorizzato con decreti del 26 marzo 1987/7 giugno 2002 importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa estera: IQV Industrias Quimicas del Valles s.a., Mollet del Valles, Barcellona (Spagna).

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13334.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

KATARI

Insetticida inibitore della sintesi della chitina
(Sospensione concentrata)

KATARI Registrazione del Ministero della Salute n. del

Composizione
Triflumuron g 39,4 (=480 g/l)
Coformulanti q.b.a g. 100

Contenuto:
ml 25, 50, 100, 250, 500, 750 litri 1, 2, 5, 10

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

IQV Italia Srl
Via del Progresso, 2
00065 Fiano Romano (Roma)

Stabilimenti di produzione
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
DIACHEM SpA – Unità Produttiva SIFA
Caravaggio (Bergamo)

Partita n.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Conservare al riparo dal gelo. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia: sintomatica. Consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE

KATARI è un insetticida a base di Triflumuron, sostanza attiva appartenente al gruppo chimico delle benzoil-fenil-uree. Ha un'azione specifica come inibitore della sintesi della chitina (ISC).
KATARI agisce principalmente come ovicida. Il momento migliore per effettuare il trattamento è il periodo che intercorre tra l'inizio del volo degli adulti e l'ovideposizione; grazie al suo breve periodo di carenza (14 gg) risulta particolarmente adatto ai trattamenti di pre-raccolta sui fruttiferi. Per il suo particolare meccanismo d'azione, KATARI risulta particolarmente adatto per i programmi di difesa integrata.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO

Per ottenere una buona efficacia, trattare dall'inizio del volo degli adulti sino all'inizio della schiusura delle uova.
Attenzione: per il suo particolare meccanismo d'azione, KATARI si è dimostrato selettivo nei confronti di numerosi artropodi utili quali: Coccinellidi, Orius spp., Anthocoris spp., Fitoseidi, Sirfidi, Chrysopa spp., Calcididi e Icneumonidi. Non trattare in fioritura.
Avvertenza: nei frutteti inerbiti, prima del trattamento è necessario procedere allo sfalcio delle erbe.

ISTRUZIONI PER L'USO

Melo, Pero contro Carpocapsa, Cemiostoma, Litocollete, Psilla, Orgia, Archips, Pandemis, Cydia, Zeuzera: 20–25 ml/hl
Pesco contro Litocollete, Cydia, Anarsia, Zeuzera: 20–25 ml/hl
Cavolo bianco contro Cavolaia, Mamestra: 20–40 ml/hl
Piante forestali contro Processionaria, Limantria, Ifantria, Orgia: 20–25 ml/hl
Colture floreali ed ornamentali contro Limantria, Spodoptera, Ifantria, Orgia: 20–35 ml/hl

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Diluire in poca acqua la dose prestabilita di prodotto, versare poi il tutto nell'attrezzatura irrorante portando al volume desiderato con l'agitatore in funzione.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è miscibile con miscele a reazione alcalina (es Polisolfuri e Calce). Nel dubbio, visto che non tutte le miscele sono state testate, è consigliabile effettuare un saggio preliminare di miscibilità.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti: 14 giorni prima del raccolto per melo, pero e pesco; 30 giorni prima del raccolto per cavolo bianco

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

KATARI

Insetticida inibitore della sintesi della chitina
(Sospensione concentrata)

KATARI Registrazione del Ministero della Salute n. del

Composizione
Triflumuron g 39,4 (=480 g/l)
Coformulanti q.b.a g. 100

Contenuto:
ml 25, 50, 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

IQV Italia Srl
Via del Progresso, 2
00065 Fiano Romano (Roma)

Stabilimenti di produzione
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)
DIACHEM SpA – Unità Produttiva SIFA
Caravaggio (Bergamo)

Partita n.

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Conservare al riparo dal gelo. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia: sintomatica. Consultare un centro antiveleni

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A09475

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 3 ottobre 2006.

Riconoscimento, in favore del cittadino comunitario prof. Georgios Zymaris, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dal prof. Georgios Zymaris, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato, nonché la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessato è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 14 settembre 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: laurea in scienze dell'informazione conseguita presso l'Università degli studi di Bari in data 14 dicembre 1990;

titolo di abilitazione all'insegnamento: certificato del diploma di studi pedagogici conseguito in data 2 luglio 1997 presso la scuola per operatori scolastici di istruzione professionale e tecnica (SE.L.E.T.E.) e la scuola pedagogica tecnica (PA.TE.S.) di Patrasso (Grecia);

posseduto dal cittadino greco Zymaris Georgios, nato Kerkiras (Grecia) il 30 maggio 1962, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

42/A - Informatica;

47/A - Matematica;

48/A - Matematica applicata.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 3 ottobre 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A09492

DECRETO 3 ottobre 2006.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Maria Magdalena Salzano Norkowski, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la circolare ministeriale 19 luglio 2002, n. 83; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla prof.ssa Maria Magdalena Salzano Norkowski, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 14 settembre 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: laurea zeugnis über die erste staatsprtüfung für das lehramt an der grundsschule und Hauptschule conseguito il 31 ottobre 1975 a Detmold (Germania);

titolo di abilitazione all'insegnamento: zeugnis über die zweite staatsprüfung für das lehramt an der grundsschule und hauptschule conseguito l'8 marzo 1977 a Detmold (Germania), posseduto dalla cittadina tedesca Salzano Norkowski Maria Magdalena, nata a Bielefeld (Germania) il 10 febbraio 1954, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole primarie.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 3 ottobre 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A09493

DECRETO 9 ottobre 2006.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Heidi Wilscher, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla sig.ra Heidi Wilscher, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 decreto legislativo n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima, di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 30 maggio 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale datato 21 luglio 2006 (prot. n. 7066) che subordina al superamento di misura compensativa, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 13 settembre 2006 - prot. ST/IP/32.05.19/21223 con la quale l'Intendenza scolastica tedesca - ufficio assunzione e carriera del personale docente della provincia autonoma di Bolzano ha fatto conoscere l'esito favorevole della suddetta misura compensativa (prova attitudinale);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: magistra der Phiosophiae laurea di lingua e letteratura, rilasciato l'8 luglio 1998 dall'Universität Wien;

abilitazione all'insegnamento: zeugnis über des unterrichtspraktikums tirocinio d'insegnamento conseguito l'8 settembre 1999 presso il Bundesgymnasium Porcia (Austria),

posseduto dalla cittadina austriaca Wilscher Heidi nata a St. Michael/Lungau (Austria) il 14 settembre 1973, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

93/A - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine;

98/A - Tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine;

96/A - Tedesco (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano;

97/A - Tedesco (seconda lingua) nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 9 ottobre 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A09491

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 ottobre 2006.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «R.E.C.H. - Soc. coop. a r.l.», in Piacenza.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 7 settembre 2006;

Preso atto che la società cooperativa «R.E.C.H. - Soc. coop. a r.l.» costituita in data 27 giugno 1984 codice fiscale n. 00862630332 con sede in Piacenza è stata sciolta e posta in liquidazione il 12 novembre 1997 e che è stato nominato liquidatore il sig. Patrizio Bonetti;

Vista la relazione di mancata revisione del 24 novembre 2005, contenente la proposta di sostituzione del liquidatore per ritardi nella procedura di liquidazione;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore, avendo espletato gli adempimenti di cui alla legge n. 241/1990;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Elena Lancellotti nata a Modena il 27 settembre 1956, con studio in Modena, via A. Nardi n. 12, è nominata liquidatore della società cooperativa «R.E.C.H. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Piacenza in sostituzione del sig. Patrizio Bonetti.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2006

Il dirigente: MIGNANO

06A09478

DECRETO 2 ottobre 2006.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Scrivia - Piccola società cooperativa a r.l.», in Novi Ligure.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 7 settembre 2006;

Preso atto che la società cooperativa «Scrivia - Piccola società cooperativa a r.l.» costituita in data 7 agosto 1997 codice fiscale n. 01757980063, con sede in Novi Ligure (Alessandria) è stata sciolta e posta in liquidazione il 20 dicembre 2000 e che è stato nominato liquidatore il sig. Florin Chesa;

Vista la relazione di mancata revisione del 18 gennaio 2006, contenente la proposta di sostituzione del liquidatore per ritardi nella procedura di liquidazione;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore, avendo espletato gli adempimenti di cui alla legge n. 241/1990;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Chiaffredo Astori nato ad Alessandria il 25 febbraio 1929 residente in Alessandria, piazza Turati n. 5, è nominato liquidatore della società cooperativa «Scrivia - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Novi Ligure (Alessandria) in sostituzione del sig. Florin Chesa.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2006

Il dirigente: MIGNANO

06A09479

DECRETO 9 ottobre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Sauro - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Ferentino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 12 settembre 2005 e successivi accertamenti in data 16 novembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Sauro - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in liquidazione, con sede in Ferentino (Frosinone), (codice fiscale n. 01750790600) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Massimiliano Carpi, nato a Roma il 1° luglio 1969, ivi domiciliato in viale Liegi n. 44, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A09470

DECRETO 9 ottobre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Tribù - Cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Pescara, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 8 febbraio 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Tribù - Cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Pescara (codice fiscale n. 01098060682) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Francesco Paci, nato a Roma il 25 agosto 1968, domiciliato in Pescara, via Trento n. 138, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A09471

DECRETO 9 ottobre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Eco System - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata - Piccola soc. coop. a r.l.», in Altamura, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze dell'ispezione ministeriale ordinaria in data 23 settembre 2005 e successiva relazione di mancato accertamento in data 1º febbraio 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Eco System - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata - Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Altamura (Bari) - (codice fiscale 05689260726) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Anna Cosima Marra, nata a Galatone (Lecce) il 27 settembre 1959, con studio in Galatone (Lecce) via Chiesa n. 3, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A09472

DECRETO 11 ottobre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa Armatori da pesca - S.C.A.P.», in Molfetta, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze revisione dell'associazione di rappresentanza in data 4 agosto 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa Armatori da pesca - S.C.A.P.», con sede in Molfetta (Bari) (codice fiscale n. 00256420720) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

dott. Giuseppe Derosa nato a Palo del Colle (Bari) il 2 maggio 1953, domiciliato in Modugno (Bari) in via Santa Caterina n. 17/19;

dott.ssa Angela Scianatico nata a Bari il 19 agosto 1957, con studio in Bari, piazza Giuseppe Garibaldi, n. 27;

dott. Antonio Domenico Liuzzi nato a Martina Franca (Taranto) il 30 marzo 1972, domiciliato in Martina Franca (Taranto), via dello Stadio II Trav., n. 5; ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A09469

DECRETO 11 ottobre 2006.

Modificazioni alle condizioni di ammissibilità e alle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, approvate con decreto ministeriale 23 settembre 2005.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266;

Visto l'art. 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese», che prevede che il Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, adotta le necessarie disposizioni operative per l'amministrazione del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale sono soggette all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 2005 con il quale sono state approvate le condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la nota n. 050166 del 15 settembre 2006 di MCC S.p.a. con la quale sono state trasmesse le modifiche alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale adottate dal Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 27 luglio 2006;

Sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, le modifiche alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo citato nelle premesse, adottate dal Comitato previsto dall'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 27 luglio 2006.

2. Sono riportate in allegato al presente decreto le modifiche alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Le modifiche alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia di cui all'art. 1 entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO

1. Al punto 12.3 della Parte II dopo l'ultimo capoverso è aggiunto il seguente: «copia della documentazione inerente le eventuali garanzie reali e/o personali acquisite.».

2. Al punto 13.1 della Parte II dopo la parola «pagate» è aggiunto il seguente periodo: «e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite, comprese quelle di cui al paragrafo 4.4.».

3. Al punto 14.3 della Parte III dopo l'ultimo capoverso è aggiunto il seguente: «copia della documentazione inerente le eventuali garanzie reali e/o personali acquisite.».

4. Al punto 14.7 della Parte III dopo la parola «pagate» è aggiunto il seguente periodo: «e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite, comprese quelle di cui al paragrafo 5.3.».

06A09483

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 marzo 2006.

Primo programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) - autostrada Salerno-Reggio Calabria: autorizzazione al parziale reimpiego delle somme rinvenienti da ribassi d'asta. (Deliberazione n. 73/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visto in particolare il comma 176, che ha rifinanziato l'art. 13 della legge n. 166/2002;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche (PIS), che include, nell'ambito del «Corridoio plurimodale tirrenico - nord Europa», tra i «Sistemi stradali ed autostradali», i tre assi di collegamento Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Messina e Messina-Siracusa-Gela per i quali, unitariamente, indica un costo complessivo di 13.449,054 milioni di euro;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 14 (*Gazzetta Ufficiale* n. 304/2004), con la quale questo Comitato ha assegnato all'ANAS un contributo massimo di 109,246 milioni di euro per quindici anni a valere sulle risorse di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003, per la realizzazione dei lavori di ammodernamento del 2° megalotto dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria;

Vista la nota 23 gennaio 2006, n. 44, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso tra l'altro la relazione istruttoria relativa all'«autostrada Salerno-Reggio Calabria: autorizzazione al reimpiego delle somme rinvenienti dai ribassi d'asta»;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

che con delibera n. 14/2004 richiamata in premessa questo Comitato ha assegnato all'ANAS, per la realizzazione dei lavori di ammodernamento ed adeguamento — al tipo A1 delle norme CNR/80 — del 2° megalotto dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, compreso tra il km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) ed il km 423+300 (svincolo di Scilla escluso), un contributo massimo pluriennale pari a 109,246 milioni di euro per quindici anni, cui si provvede mediante riduzione di 40,421 milioni di euro del quarto impegno quindicennale previsto dall'art. 13 della legge n. 166/2002 e decorrente dal 2005 e di 68,825 milioni di euro del quinto limite di impegno quindicennale previsto dalla citata norma a decorrere dall'anno 2006;

che il costo complessivo del predetto intervento è stato quantificato in 1.193.678.581,44 euro e comprende il costo di realizzazione degli interventi e gli oneri derivanti da eventuali finanziamenti necessari;

che il predetto megalotto è stato successivamente aggiudicato, con appalto per «Contraente Generale» all'A.T.I. «Impregilo S.p.A. - Società italiana per condotte d'acqua S.p.A.» per l'importo complessivo di 1.033.554.224,62 euro, di cui 754.303.608,66 euro quale importo dell'affidamento, con una economia derivante da ribasso d'asta pari a 160.124.356,82 euro;

che il consiglio di amministrazione dell'ANAS ha approvato, con delibera 28 settembre 2005, n. 107, e nella successiva riunione consiliare del 17 novembre 2005, il progetto esecutivo redatto dal Contraente Generale, che comporta un aumento, rispetto alla spesa in precedenza autorizzata, di 31.636.868,59 euro (*rectius* 31.636.868,50 euro), di cui 26.364.057,08 euro imputati all'importo contrattuale, che assomma così ad un totale di 780.667.665,74 euro, mentre il residuo importo di 5.272.811,42 euro è ad incremento delle somme a disposizione della Amministrazione;

che il Ministero istruttore specifica le principali voci di incremento dell'importo complessivo dell'opera, che passa a 1.065.191.093,12 euro;

che al fine di dare immediato inizio ai lavori la Società, con provvedimento 15 dicembre 2005, n. CDG-7064-P, ha disposto di far parte al maggiore costo di 31.636.868,50 euro con utilizzo per pari importo della voce imprevisti in via provvisoria e nelle more della autorizzazione alla ricostituzione dell'ammontare originario di data voce con parziale impiego delle economie derivate dal ribasso d'asta;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone di autorizzare l'ANAS ad impiegare le economie derivate dal ribasso d'asta, nel limite di 31.636.868,50 euro, per ricostituire il montante relativo alla voce imprevisti e di autorizzare la suddetta Società all'impiego della residua somma delle economie, pari a 128.487.488,82 euro (*rectius* 128.487.488,32 euro), per il parziale finanziamento del megalotto 4 (ex macrolotto 2);

Delibera:

1. L'ANAS S.p.A. è autorizzata ad utilizzare la somma di 31.636.868,50 euro rinvenienti dai ribassi d'asta maturati in sede di aggiudicazione del 2° megalotto della «Salerno-Reggio Calabria: lavori di ammodernamento ed adeguamento — al tipo A1 delle norme GNR/80 — tra il km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro) ed il km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)» per ricostruire il montante relativo alla voce imprevisti previsto nel quadro economico originario dell'opera.

2. L'ANAS S.p.A. è autorizzata a destinare la residua somma delle suddette economie, pari a 128.487.488,32 euro, a parziale finanziamento del megalotto 4 della suddetta autostrada.

Roma, 22 marzo 2006

Il Presidente
BERLUSCONI

Il segretario del CIPE:
BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 9 ottobre 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 9 Economia e finanze, foglio n. 33

06A09490

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 10 ottobre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente allo;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Milano, via Durando n. 38, nel giorno 15 settembre 2006, causa interventi tecnico-organizzativi.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Milano ha comunicato, con nota n. UP-MI/0008554 dell'11 settembre 2006, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 15 settembre 2006, causa interventi tecnico-organizzativi.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, con nota del 21 settembre 2006, prot. n. 5913/2006/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 10 ottobre 2006

Il direttore regionale: MAZZARELLI

06A09502

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 10 ottobre 2006.

Misure urgenti per l'osservanza delle disposizioni in materia di livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite. (Deliberazione n. 157/06/CSP).

L'AUTORITÁ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 10 ottobre 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», e in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 5;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» e successive modificazioni;

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante «Legge quadro sull'inquinamento acustico»;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo unico della radiotelevisione»;

Visto il regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite approvato con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e le successive modifiche approvate dalle delibere n. 250/04/CSP del 6 ottobre 2004, n. 34/05/CSP dell'8 marzo 2005, n. 105/05/CSP del 28 luglio 2005 e n. 132/06/CSP del 12 luglio 2006;

Vista, in particolare, la delibera n. 132/06/CSP del 12 luglio 2006, con la quale al fine di salvaguardare l'effettività del divieto di diffusione di messaggi pubblicitari e televendite con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, è stato integrato il vigente regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, inserendo nella norma relativa alla riconoscibilità dei messaggi pubblicitari una apposita disposizione coerente con quanto disposto dall'art. 4, comma 1, lettera *c)*, del testo unico della radiotelevisione in materia di potenza sonora dei messaggi pubblicitari e televendite;

Vista la relazione tecnica in data 16 giugno 2006 sull'indagine relativa ai livelli sonori dei programmi ordinari e dei messaggi pubblicitari elaborata dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, trasmessa dal Ministro delle comunicazioni in data 8 agosto 2006 e pervenuta all'Autorità in data 11 agosto 2006 (prot. n. 0032702);

Considerato che dalla predetta relazione tecnica si evince, sulla base di un monitoraggio effettuato su un campione di trasmissioni televisive, che nella maggioranza dei casi il livello sonoro dei messaggi pubblicitari risulta superiore a quello del resto dei programmi, e questo sia sulla base delle rilevazioni strumentali, sia sulla base della percezione soggettiva dei rilevatori: in particolare nella relazione si afferma che «le misure oggettive effettuate sui campioni mostrano che l'83% di essi presenta un livello efficace (RMS) della pubblicità superiore a quello del programma. La differenza media è di 1,8 dB (51%). [...] Le misure soggettive evidenziano che la predetta differenza è stata percepita nel 57% dei casi. Per i restanti casi il dislivello oggettivamente esistente non è stato percepito dai valutatori (o comunque la valutazione non ha raggiunto il quorum del 50% dei valutanti).»;

Rilevato che l'art. 3, comma 1, del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, come modificato dall'art. 1, comma 1, della già citata delibera n. 132/06/CSP, reca il divieto di «diffondere messaggi pubblicitari e televendite con una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi definita in base ai parametri tecnici di rilevamento determinati dall'Autorità con apposito provvedimento», del quale si prevede l'adozione «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore» della medesima delibera n. 132/06/CSP;

Ritenuta la necessità e l'urgenza, al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di livello sonoro della pubblicità e della televendite e tutelare gli interessi degli utenti, e stante la complessità della elaborazione del provvedimento recante i definitivi parametri tecnici e metodologie di rilevamento, di adottare un provvedimento temporaneo di recepimento dei parametri tecnici di cui al sistema di rilevamento utilizzato dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione nella citata indagine, provvedimento che avrà efficacia fino all'emanazione del provvedimento definitivo da adottare non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente delibera, sentite le parti interessate;

Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

1. Nelle more della definitiva fissazione dei parametri tecnici e delle metodologie di rilevamento della potenza sonora dei messaggi pubblicitari e delle televendite, ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e dell'art. 3, comma 1, del regolamento di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, come modificato dalla delibera n. 132/06/CSP del 12 luglio 2006, sono adottati in via temporanea i parametri tecnici e la metodologia di rilevamento riportati nell'allegato *A* alla presente delibera, che ne forma parte integrante e sostanziale, che tengono conto dell'indagine realizzata dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione citata in premessa.

2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private operanti su frequenze terrestri, via satellite o via cavo, non possono diffondere messaggi pubblicitari e televendite con una potenza superiore a quella ordinaria dei programmi misurata secondo i parametri tecnici e le metodologie di rilevamento di cui all'allegato *A* alla presente delibera.

3. Ai fini della verifica del rispetto della presente delibera, l'Autorità si avvale della collaborazione del menzionato Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione .

4. In caso di violazione della presente delibera si applica quanto previsto dall'art. 51, comma 1, lettera *c)* e comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

5. Il presente provvedimento ha efficacia fino all'adozione del provvedimento definitivo di fissazione dei parametri tecnici e delle metodologie di rilevamento di cui all'art. 3, comma 1, del regolamento adottato con delibera n. 583/CSP del 26 luglio 2001, come modificato dall'art. 1, comma 1, della delibera n. 132/06/CSP del 12 luglio 2006.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il trentesimo giorno dalla pubblicazione.

Roma, 10 ottobre 2006

Il presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
INNOCENZI BOTTI - SORTINO

ALLEGATO *A*

PARAMETRI TECNICI E METODOLOGIE DI RILEVAMENTO DEL LIVELLO SONORO DEI MESSAGGI PUBBLICITARI E TELEVENDITE

a. Il presente allegato fornisce la metodologia adottata in via temporanea dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per il rilevamento oggettivo della differenza tra il livello medio del segnale audio relativo ad un campione di programma televisivo ed il livello medio del segnale audio relativo ad un campione di pubblicità estratti dalla stessa trasmissione televisiva.

b. La verifica di cui al punto precedente è effettuata su programmi televisivi diffusi su frequenze terrestri, via cavo e via satellite, precedentemente registrati, nelle fasce orarie di programmazione che vanno dalle 7:00 alle 24.

c. Il rilevamento oggettivo sul segnale audio è ottenuto dalla misura del livello efficace medio (Root Mean Square - Radice Quadrata della Media) nella banda audio da 0 a 16 KHz. La misura è effettuata su un campione del segnale audio della trasmissione oggetto di verifica precedentemente registrata su cassetta. La misura può essere effettuata a valle del filtro psofometrico. Ogni campione del segnale audio, sul quale è effettuata la misura, è costituito da una sequenza di segnale di durata pari a T secondi. Il confronto tra livello del segnale audio dei programmi e dei messaggi pubblicitari e televendite è ottenuto come differenza del livello RMS, espresso in decibel, misurato su due campioni successivi relativi, rispettivamente, a programma e messaggio pubblicitario o televendita.

d. La durata del periodo T di misura di cui ai punti precedenti è pari a 30 secondi.

e. La verifica del superamento, da parte dell'emittente oggetto di verifica, del livello sonoro del messaggio pubblicitario o della televendita (B) rispetto al livello sonoro del programma (A), è effettuata sulla base di un insieme di 30 misure del parametro di cui al precedente punto *c)*, acquisite secondo lo schema riportato nella tabella seguente. Si ritiene accertato il suddetto superamento quando almeno il 30% delle misure presenta una differenza, B-A, espressa in decibel, tra i livelli RMS superiore a 0,6 dB (corrispondente ad un incremento relativo di potenza del 15%).

Tabella di confronto dei livelli sonori

N.	Emittente	Data-ora della registrazione	Descrizione campione		
			Segmento programma (A)	Segmento pubblicità (B)	B-A (dB)
1		xx/yy/zzzz	Livello RMS programma (dBm)	Livello RMS pubblicità (dBm)	Differenza tra livello RMS pubblicità (B) e livello RMS programma (A), in decibel

06A09484

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 27 settembre 2006.

Aggiornamento per il trimestre ottobre-dicembre 2006 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale e obblighi per gli esercenti l'attività di vendita. (Deliberazione n. 205/06).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 settembre 2006;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99;

la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito: deliberazione n. 195/02);

la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02;

la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2004, n. 248/04 (di seguito: deliberazione n. 248/04);

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 298/05;

la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2006, n. 65/06 (di seguito: deliberazione n. 65/06);

la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2006, n. 134/06 (di seguito: deliberazione n. 134/06);

il dispositivo di decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, 21 marzo 2006, n. 217/2006, nonché le relative motivazioni;

Considerato che:

rispetto al valore definito nella deliberazione n. 134/06 l'indice dei prezzi di riferimento I_t, relativo al gas naturale, non ha registrato una variazione maggiore del 2,5%;

la deliberazione n. 65/06 ha disposto che, entro il 30 giugno 2006, gli esercenti l'attività di vendita riconoscano ai propri clienti finali destinatari delle condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione n. 138/03, una somma pari a 0,072585 euro/GJ moltiplicati per i volumi consumati dai medesimi clienti finali nel trimestre aprile-giugno 2006, a titolo di parziale conguaglio derivante dall'applicazione delle modalità di aggiornamento di cui alla deliberazione n. 248/04 in luogo della deliberazione n. 195/02 per l'anno 2005 e della revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'art. 3 della deliberazione n. 248/04 per il trimestre ottobre-dicembre 2005, lasciando fermo e impregiudicato il diritto, per i clienti finali che hanno cambiato fornitore a partire dal 30 dicembre 2004 e fino al 28 marzo 2006, o che, attivi al 30 dicembre 2004, abbiano cessato di esserlo entro il 28 marzo 2006, di ottenere, su richiesta, i sopramenzionati conguagli;

la deliberazione n. 134/06 ha mantenuto il riconoscimento ai clienti finali dell'ammontare di cui al precedente alinea anche per il trimestre luglio-settembre 2006, estendendo il diritto ai soggetti che cambiano fornitore o per i quali cessa l'erogazione del servizio successivamente al 28 marzo 2006, di ottenere su richiesta i conguagli loro spettanti;

Ritenuto che sia necessario:

confermare le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui all'art. 3 della deliberazione n. 138/03, relativamente al corrispettivo di commercializzazione all'ingrosso previsto dall'art. 7, comma 1, della medesima deliberazione, come aggiornate per il trimestre luglio-settembre 2006 dalla deliberazione n. 134/06;

mantenere anche per il trimestre ottobre-dicembre 2006 il riconoscimento dell'ammontare già previsto con le deliberazioni n. 65/06 e n. 134/06;

Delibera:

Art. 1.

Disposizioni relative all'aggiornamento per il trimestre ottobre-dicembre 2006 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale

1.1 Per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2006, sono confermate le condizioni economiche di fornitura del gas naturale, determinate ai sensi dell'art. 3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) n. 138/03, come aggiornate, per il trimestre luglio-settembre 2006, dalla deliberazione n. 134/06.

Art. 2.

Riconoscimento di un parziale conguaglio ai clienti finali di cui alla deliberazione n. 138/03

2.1 Gli esercenti l'attività di vendita riconoscono ai propri clienti finali destinatari delle condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione n. 138/03, una somma pari a 0,072585 euro/GJ moltiplicati per i volumi consumati dai medesimi. clienti finali nel trimestre ottobre-dicembre 2006, a titolo di parziale conguaglio derivante dall'applicazione delle modalità di aggiornamento di cui alla deliberazione n. 248/04 in luogo della deliberazione n. 195/02 per l'anno 2005 e della revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'art. 3 della deliberazione n. 248/04 per il trimestre ottobre-dicembre 2005.

2.2 Ai fini dei riconoscimento, in sede di fatturazione, delle somme dovute ai sensi del comma precedente, gli esercenti l'attività di vendita accreditano i relativi importi in occasione delle prime fatture emesse in relazione ai consumi del trimestre ottobre-dicembre 2006.

2.3 Le disposizioni di cui ai commi precedenti lasciano fermo e impregiudicato il diritto di cui all'art. 5, comma 3, della deliberazione n. 134/06.

Art. 3.

Pubblicazione ed entrata in vigore

3.1 Il presente provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), entra in vigore il 1° ottobre 2006.

Milano, 27 settembre 2006

Il presidente: ORTIS

06A09481

DELIBERAZIONE 27 settembre 2006.

Modifiche e integrazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03, in materia di criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali. (Deliberazione n. 206/06).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 settembre 2006;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 12 dicembre 2002, n. 207/02;

la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03), e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che:

la deliberazione n. 138/03 ha previsto, per il periodo sino al 30 settembre 2006, un sistema di compensazione al fine di garantire un graduale impatto degli effetti derivanti dall'applicazione dei nuovi criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura, introdotte dalla medesima delibera, negli ambiti con bassi consumi medi annui per cliente, che in precedenza avevano beneficiato di un ridotto costo unitario dei gas volto a favorire l'estensione del servizio;

in particolare l'art. 4, comma 1, ha previsto e determinato una quota addizionale unitaria alla tariffa di distribuzione α_1, al fine di finanziare il Conto per la compensazione negli ambiti ad elevati costi unitari (di seguito: Conto) istituito, ai sensi dell'art. 10, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), nonché una quota compensativa unitaria alla tariffa di distribuzione β_i, a beneficio degli ambiti ad elevati costi unitari come definiti all'art. 9 della deliberazione n. 138/03;

con nota 20 giugno 2006 (prot. Autorità 15146 del 26 giugno 2006) la Cassa ha comunicato l'evoluzione mensile del Conto da cui risulta un saldo attivo;

Ritenuto che:

sia necessario modificare e integrare la deliberazione n. 138/03 al fine di indicare le modalità di applicazione del meccanismo di compensazione dopo il 30 settembre 2006;

sia opportuno adottare, dopo la data del 30 settembre 2006, una rimozione graduale del meccanismo di compensazione, al fine di attenuare l'entità degli incrementi delle condizioni economiche di fornitura negli ambiti ad elevati costi unitari, applicando a tal fine il corrispettivo β_i in forma ridotta fino al 30 settembre 2008;

sia opportuno finanziare il mantenimento del meccanismo di compensazione tramite il saldo attivo del Conto e che conseguentemente possa essere eliminata la quota addizionale unitaria α_1;

Delibera:

1. Di sostituire l'art. 4, comma 3, della deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 con il seguente:

«4.3 La quota addizionale unitaria alla tariffa di distribuzione α_1 e la quota compensativa unitaria della tariffa di distribuzione β_i, assumono i valori di cui al comma 4.1 fino al 30 settembre 2006. Con decorrenza 1° ottobre 2006 viene rimossa la quota addizionale unitaria α_1 e il corrispettivo β_i, viene ridotto al 70% del valore di cui al comma 4.1. Con decorrenza 1° ottobre 2007 il corrispettivo β_i viene ridotto al 30% del valore di cui al comma 4.1. Con decorrenza 1° ottobre 2008 il corrispettivo β_i viene rimosso.».

2. Di sostituire l'art. 5, comma 5.1, della deliberazione n. 138/03 con il seguente:

«5.1 L'impresa di distribuzione applica fmo al 30 settembre 2006 la quota addizionale unitaria alla tariffa di distribuzione, α_1 e fmo al 30 settembre 2008 la quota compensativa unitaria della tariffa di distribuzione, β_i, di cui all'art. 4, commi 4.1 e 4.3, con le modalità indicate nell'art. 11, ad ogni unità di energia distribuita per conto del *j-esimo* esercente per ciascun punto di riconsegna relativamente:

a) ai clienti fmali che non appartengono alle categorie individuate dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000;

b) ai clienti finali che appartengono alle categorie individuate dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000 e che, alla data del 31 dicembre 2003, non hanno esercitato la capacità di stipulare nuovi contratti connessa a tale condizione.».

3. Di sostituire nell'art. 11, comma 1, della deliberazione n. 138/03 l'espressione «comma 4.1» con «commi 4.1 e 4.3».

4. Di sostituire l'art. 11, comma 2, della deliberazione n. 138/03 con il seguente:

«11.2 Entro 90 (novanta) giorni dal termine di ogni mese, la Cassa riconosce all'impresa di distribuzione l'importo mensile B, di cui al comma 11.3, relativo alla quota compensativa unitaria della tariffa di distribuzione β_i di cui ai commi 4.1 e 4.3.

5. di aggiungere nell'art. 11, comma 4, della deliberazione n. 138/03, dopo le parole «a partire dall'anno 2005» le parole «e fino all'anno 2009».

6. Di aggiungere nell'art. 12 della deliberazione n. 138/03:

a) al comma 12.1, dopo le parole «dalla fine di ogni mese», le parole «antecedente il 1° ottobre 2006»;

b) al comma 12.2, dopo le parole «a partire dall'anno 2005», le parole «e fino all'anno 2007».

7. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorità il testo della deliberazione n. 138/03 come risultante dalle modifiche e integrazioni apportate con la presente deliberazione.

8. Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 27 settembre 2006

Il presidente: ORTIS

06A09480

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 24 ottobre 2006 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la Federazione lavoratori funzione pubblica - CGIL - via Leopoldo Serra n. 31 - 00153 Roma.

06A09583

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Coccidiol L»

Decreto n. 76 del 19 settembre 2006

Medicinale veterinario: COCCIDIOL L.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Vaccinogeno Pagnini, con sede legale e fiscale in Portici (Napoli), via Diaz, 147/149, codice fiscale n. 00562910638.

La società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Portici (Napoli), via Diaz, 147/149.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103711014;

flacone da 45 ml - A.I.C. n. 103711026.

Composizione: 100 ml di prodotto contengono:

principi attivi: sulfachinossalina 3,5 g; sulfadimetossina 2,5 g; diaveridina 2,5 g;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: uccelli da gabbia e da voliera, colombi viaggiatori.

Indicazioni terapeutiche: malattie batteriche dell'apparato gastrointestinale sostenute da germi sensibili. Coccidiosi.

Tempo di attesa: non pertinenti.

È vietato l'utilizzo del medicinale veterinario su animali produttori di alimenti destinati al consumo umano.

Validità: in confezione integra correttamente conservata 36 mesi; dopo la prima apertura il prodotto va utilizzato entro 3 mesi; l'alimento medicato deve essere consumato entro 24 ore.

Regime di dispensazione:

flacone da 100 ml da vendersi esclusivamente dietro prescrizione di ricetta medico veterinaria ripetibile;

flacone da 45 ml da vendersi senza obbligo di ricetta medico veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09489

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Mastiplan LC»

Provvedimenti n. 201-202 del 4 ottobre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario MASTIPLAN LC nelle confezioni:

scatola da 1 sacchetto con 4 tubi-siringa e 4 salviette - A.I.C. n. 103818011;

scatola da 1 sacchetto con 20 tubi-siringa e 20 salviette - A.I.C. n. 103818023.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: variazione tipo IA: modifica sito di produzione confezionamento secondario per tutte le forme farmaceutiche.

È autorizzata la variazione tipo IA della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'aggiunta dei seguenti siti produttivi responsabili del confezionamento secondario:

Intos, De Groote Heeze 41, 6598 AV Heijen (Olanda);

Intervet International B.V., Wim de Korverstrasaat 35, 5831 AN Boxmee (Olanda).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09487

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Lincoban»

Provvedimento n. 204 del 5 ottobre 2006

Premiscela per alimenti medicamentosi LINCOBAN:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103467015;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103467027.

Modifica della durata del trattamento per l'enterite necrotica superficiale.

Titolare: Industria Italiana Integratori-Trei S.p.a., via Pietro Bembo, 12, Modena.

Al medicinale per uso veterinario in oggetto destinato alla specie suina (fino a quattro mesi di età) viene apportata la seguente modifica:

durata indicativa del trattamento: da 7 giorni a 21 giorni.

Il medicinale veterinario dovrà essere posto in commercio con stampati conformi ai testi allegati al presente provvedimento.

L'adeguamento degli stampati nelle confezioni in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09488

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Lincomicina 11% Ascor chimici».

Provvedimento n. 205 del 5 ottobre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario: LINCOMICINA 11% ASCOR CHIMICI.

Confezioni:

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 102747019;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102747021.

Modifica dei tempi di sospensione, durata del trattamento e modifica della limitazione dell'età per i suini del prodotto sopra indicato.

Titolare: Ascor Chimici S.r.l., via Piana, 265, Capocolle di Bertinoro (Forlì-Cesena).

Al medicinale per uso veterinario in oggetto destinato alla specie suina vengono apportate le seguenti modifiche:

tempi di attesa per le carni:

da 12 giorni a 2 giorni;

durata indicativa del trattamento:

da 7 giorni nella enterite necrotica superficiale;

a 21 giorni nella enterite necrotica superficiale.

specie di destinazione:

da suini (fino a 4 mesi);

a suini.

Il medicinale veterinario dovrà essere posto in commercio con stampati conformi ai testi allegati al presente provvedimento.

L'adeguamento degli stampati nelle confezioni in commercio deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09486

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimento di annullamento e nuova concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 39318 del 27 settembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Supermercati Alimentari SMA S.r.l. ora SMA S.p.a., con sede in Milano, unità di Terni, per il periodo dal 6 giugno 1994 al 5 giugno 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto direttoriale n. 38366 del 12 aprile 2006.

06A09494

Provvedimento concernente l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria

Con decreto n. 39317 del 26 ottobre 2006 la società A.E.M. Gestioni S.r.l., con sede in Cremona è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente a decorrere dal 1° maggio 2005.

06A09495

Provvedimento di annullamento della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 39295 del 22 settembre 2006 è annullato il decreto direttoriale n. 36833 dell'8 agosto 2005 della Metalfer Sud S.p.a., con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1° luglio 2005.

06A09496

Provvedimento di annullamento dell'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 39276 del 22 settembre 2006 è annullato il decreto ministeriale n. 36825 dell'8 agosto 2005 della Metalfer Sud S.p.a., con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2007.

06A09497

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Contramal».

Estratto provvedimento UPC/R/48/2006 del 3 ottobre 2006

Specialità medicinale: CONTRAMAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 028853075/M - «S.R. 150» 10 compresse rilascio prolungato 150 mg;

A.I.C. n. 028853087/M - «S.R. 200» 10 compresse rilascio prolungato 200 mg.

Titolare A.I.C.: Prodotti Formenti S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0108/001-003/R/002.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Tipo autorizzazione: modifica stampati a seguito di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09501

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aimafix»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1100 del 6 ottobre 2006

Specialità medicinale AIMAFIX.

Titolare A.I.C.: Kedrion S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in località ai Conti - Frazione Castelvecchio Pascoli - 55020 Barga (Lucca), codice fiscale n. 01779530466.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 025841077 - «200 UI polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 flacone solvente 5 ml + set infusionale

varia in:

A.I.C. n. 025841077 - «200 UI/5 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 flacone solvente 5 ml + set infusionale.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09498

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Roaccutan»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1104 del 6 ottobre 2006

Specialità medicinale ROACCUTAN.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Piazza Durante, 11 - 20131 Milano, codice fiscale n. 00747170157.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 026359012 - «2,5 mg capsule molli» 30 capsule molli (sospesa);

varia in:

A.I.C. n. 026359012 - «2,5 mg capsule molli» 30 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 026359036 - «10 mg capsule molli» 30 capsule molli;

varia in:

A.I.C. n. 026359036 - «10 mg capsule molli» 30 capsule;

AIC N. 026359048 - «20 mg capsule molli» 30 capsule molli;

varia in:

A.I.C. n. 026359048 - «20 mg capsule molli» 30 capsule.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09499

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gamma TET P»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1106 del 7 ottobre 2006

Specialità medicinale: GAMMA TET P.

Titolare A.I.C.: ZLB Behring GmbH, con sede legale e domicilio in Emil Von Behring strasse 76 - Marburg (Germania).

Variazione A.I.C.: modifica della procedura di prova del prodotto finito.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 022635041 - «250 UI/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 1 ml;

varia in:

A.I.C. n. 022635041 - «250 UI/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 fiala da 1 ml;

A.I.C. n. 022635054 - «500 UI/2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 2 ml;

varia in:

A.I.C. n. 022635054 - «500 UI/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 fiala da 2 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09500

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del provvedimento UPC/II/2355 del 4 luglio 2006, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale "Tramadolo HCL Sandoz"».

Nell'estratto del provvedimento di variazione UPC/II/2355 del 4 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 176 del 31 luglio 2006 alla pagina 62:

ove è scritto: «Compresse a rilascio modificato.»;

leggasi: «Compresse a rilascio prolungato.».

06A09503

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avvio del procedimento istruttorio concernente «Servizio Universale: analisi ed applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione dell'eventuale costo netto per l'anno 2005».

La società Telecom Italia S.p.A., organismo incaricato della fornitura degli obblighi del servizio universale ai sensi dell'art. 58, comma 3, del Codice, ha richiesto all'Autorità il finanziamento del costo netto per l'anno 2005 derivante dagli obblighi di servizio universale. Ciò premesso, si comunica l'avvio del procedimento istruttorio relativo all'analisi ed applicabilità del meccanismo di ripartizione del servizio universale e per la valutazione del costo netto per l'esercizio contabile 2005, sulla base di quanto disposto dagli articoli 62 e 63 del Codice nonché dell'allegato 11 al codice.

L'Autorità provvederà a richiedere alle imprese di cui all'art. 3, comma 2 dell'allegato 11 al Codice, le informazioni e i dati necessari alla valutazione dell'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto di fornitura degli obblighi di servizio universale per l'anno 2004 nonché le informazioni e i dati di cui all'art. 6, comma 4 dell'allegato 11 al Codice, ai fini della eventuale ripartizione del costo netto ammesso. Le informazioni e i dati dovranno essere comunicati entro i termini indicati dalla richiesta. La mancata comunicazione nei termini prescritti è punibile ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge del 31 luglio 1997, n. 249, nonché ai sensi dell'art. 98, commi 9 e 10 del Codice.

L'Autorità, qualora fosse determinata l'applicabilità del meccanismo di ripartizione, mette a disposizione del pubblico, entro il 30 aprile 2007, le risultanze del controllo del calcolo del costo netto, di cui all'art. 62, comma 2 del Codice e all'art. 6, comma 3, lettera *b)* dell'allegato 11 al Codice, effettuato da un soggetto allo scopo incaricato. Le modalità di messa a disposizione sono pubblicate sul sito web e nella *Gazzetta Ufficiale*. Le risultanze contengono:

gli elementi di costo e di ricavo che concorrono alla determinazione di ciascuna delle voci di costo netto prospettate dall'organismo incaricato di fornire il servizio universale, nonché la proposta dello stesso relativa alla quantificazione degli eventuali vantaggi di mercato;

i valori di costo netto e la quantificazione dei vantaggi di mercato determinati dal soggetto incaricato del controllo del calcolo costo netto;

le valutazioni del soggetto incaricato del controllo, riportate in un'articolata relazione, sui seguenti aspetti:

a) adeguatezza della metodologia di calcolo adottata dal soggetto incaricato di fornire il servizio universale;

b) adeguatezza delle tecniche di calcolo e dei parametri applicati;

c) corretta applicazione della metodologia, delle tecniche di calcolo e dei parametri nell'esecuzione dei calcoli;

d) qualità delle informazioni e dei dati ai fini del calcolo del costo netto;

e) rispondenza dei valori contabili alle consistenze economiche;

f) modalità di quantificazione dei vantaggi di mercato;

g) conclusioni e correttivi adottati dal soggetto incaricato della verifica nell'attività di controllo del calcolo del costo netto nelle fasi di valutazione elencate ai punti *a)*, *b)*, *c)*, *d) e)*, *f)* precedenti.

Entro trenta giorni dalla messa a disposizione delle risultanze, le imprese di cui all'art. 3 comma 2 dell'allegato 11 al Codice potranno far pervenire all'Autorità memorie scritte, documenti e pareri nonché richiedere di essere convocate in audizione.

Il procedimento si conclude entro il 30 giugno 2007. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con determinazione motivata. La responsabilità del procedimento è affidata al dott. Giovanni Cazora, funzionario della Direzione reti e sevizi di comunicazione elettronica.

La presente comunicazione di avvio del procedimento è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, nel bollettino e sul sito web dell'Autorità.

06A09482

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-249) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 1 0 2 5 *

€ 1,00